

ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
6 GIUGNO 2013, N. 64

Disposizioni disciplinanti i criteri, le procedure e i termini per la prosecuzione dal 1 giugno 2013 del nuovo contributo per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari sgomberati dalle proprie abitazioni in conseguenza degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012" 2

ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
7 GIUGNO 2013, N. 66

Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione di immobili privati danneggiati e per i danni subiti ai beni mobili strumentali a causa degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 nei quali soggetti privati senza fine di lucro svolgono attività o servizi individuati ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 122/2012 16

ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
7 GIUGNO 2013, N. 67

Programma Operativo Municipi. Ulteriore rimodulazione 20

ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
7 GIUGNO 2013, N. 68

Ulteriore rimodulazione del Programma Operativo Scuole per assicurare il normale svolgimento dell'attività scolastica 26

ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
7 GIUGNO 2013, N. 69

Autorizzazione di ulteriori spese per acquisizioni di beni e servizi finalizzati all'assistenza alla popolazione riferiti al periodo 20 maggio – 29 luglio 2012 ex OCDPC n. 1, 22 maggio 2012, n. 3 del 2 giugno 2012 e n. 29 del 7 dicembre 2012 36

ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
12 GIUGNO 2013, N. 70

Programmazione delle risorse finanziarie per gli oneri connessi alla prosecuzione delle attività di assistenza alla popolazione sino al 30 settembre 2013 41

COMUNICATO DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

Registrazione ordinanze del Commissario Delegato 45

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 6 GIUGNO 2013, N. 64

Disposizioni disciplinanti i criteri, le procedure e i termini per la prosecuzione dal 1 giugno 2013 del nuovo contributo per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari sgomberati dalle proprie abitazioni in conseguenza degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012"

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

PREMESSO che:

- con delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di 60 giorni, ovvero fino al 21 luglio 2012, in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2012 che ha colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova;

- con delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza per la durata di 60 giorni, ovvero fino al 29 luglio 2012, in conseguenza dell'evento sismico del 29 di maggio 2012 che ha colpito, oltre alle province sopra indicate, la province di Reggio Emilia e Rovigo;

RILEVATO che:

- con le ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1 del 22 maggio 2012 e n. 3 del 2 giugno 2012 adottate ai sensi delle sopra richiamate delibere del Consiglio dei Ministri rispettivamente per gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, i Direttori alla protezione civile delle tre Regioni interessate, tra cui, per l'Emilia-Romagna, il Direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile, sono stati nominati responsabili dell'attuazione degli interventi di assistenza alla popolazione;

- con l'OCDPC n. 1/2012 e l'OCDPC n. 3/2012 l'ambito delle iniziative d'urgenza per fronteggiare la fase di prima emergenza, ovvero la fase decorrente dagli eventi sismici fino al 29 luglio 2012, è stato circoscritto agli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione e agli interventi provvisori urgenti;

- tra le spese di assistenza alla popolazione sono ricomprese quelle dei contributi per l'autonoma sistemazione erogabili per il periodo decorrente dagli eventi sismici sino al 29 luglio 2012 ai sensi dell'art 3 dell'OCDPC n. 1/2012 dai dirigenti regionali alla protezione civile ovvero, per l'Emilia-Romagna, dal Direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile, per il tramite dei Sindaci dei Comuni interessati, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità;

- con determinazione n. 506 del 18 giugno 2012 del Direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico Regionale n. 101 del 20 giugno 2012, è stata approvata un'apposita direttiva di dettaglio attuativa dell'art. 3 dell'OCDPC n. 1/2012;

VISTO il D.L. 6 giugno 2012, n. 74 "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*", convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del

1° agosto 2012, con il quale lo stato di emergenza dichiarato con le richiamate delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012 è stato prorogato fino al 31 maggio 2013 e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono stati nominati Commissari delegati per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori colpiti, a favore dei quali è stata, peraltro, autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali su cui assegnare le risorse provenienti dal predetto Fondo;

VISTE le proprie ordinanze:

- n. 17 del 2 agosto 2012 "*Disposizioni in merito alla prosecuzione delle attività di assistenza alla popolazione da parte del Commissario delegato ex D.L. 74/2012 a seguito della cessazione delle funzioni svolte dalla Di.Coma.C.*"

- n. 23 del 14 agosto 2012 "*Azioni finalizzate alla realizzazione del Programma Casa per la transizione e l'avvio della ricostruzione*";

- n. 24 del 14 agosto 2012 "*Criteri e modalità per l'erogazione del Nuovo contributo per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari sfollati dalla propria abitazione e per affrontare l'emergenza abitativa, in applicazione dal 1 agosto 2012*", come parzialmente rettificata e modificata con successiva ordinanza n. 32 del 30 agosto 2012, di seguito indicata come ordinanza n. 24/2012 e s.m., con la quale – avuto riguardo agli interventi di assistenza alla popolazione che i Commissari delegati devono assicurare ai sensi del richiamato D.L. n. 74/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2012 - sono stati stabiliti nuovi parametri per l'erogazione a decorrere dal 1 agosto 2012 del contributo a favore dei nuclei familiari sfollati dalla propria abitazione denominato "nuovo contributo per l'autonoma sistemazione", di seguito per brevità indicato con l'acronimo NCAS, e sono state confermate, per tutto quanto non diversamente disciplinato dalla medesima ordinanza. 24/2012 e s.m., le disposizioni previste nella richiamata determinazione n. 506/2012;

DATO ATTO che l'Agenzia regionale della protezione civile della Regione Emilia-Romagna è stata individuata, ai sensi della propria ordinanza n. 17/2012 quale struttura a supporto dell'azione dello scrivente in qualità di Commissario delegato ed ai sensi della propria ordinanza n. 24/2012 e s.m., quale struttura preposta all'assegnazione e liquidazione delle risorse in parola a valere sulle somme rivenienti dal Fondo di cui all'art. 2 del D.L. n. 74/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2012, nei limiti di quelle assegnate alla contabilità speciale intestata allo scrivente;

VISTO il D.L. 26 aprile 2013, n. 43, pubblicato nella G.U. n. 97 del 26 aprile 2013, che all'art. 6 dispone in riferimento agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 la proroga dello stato di emergenza fino al 31/12/2014;

CONSIDERATO che:

- ai sensi della propria ordinanza n. 24/2012 e s.m. il NCAS è riconosciuto fino alla data di ripristino dell'agibilità dell'abitazione e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza;

- ai fini dell'accesso ai contributi per la riparazione, ripristino e ricostruzione delle unità immobiliari ad uso abitativo, con ordinanze dello scrivente n. 29/2012 e s.m.i. (per gli Esiti di agibilità B, C), n. 51/2012 e s.m.i. (per l'Esito E0) e n. 86/2012 e s.m.i. (per gli Esiti E1, E2, E3) sono state fissate per l'ultimazione dei lavori rispettivamente le scadenze di 8, 24 e 36 mesi decorrenti dalla data di concessione dei predetti contributi;

- essendo ancora aperti i termini per la presentazione delle

domande di contributo per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione, è prevedibile che, fermo restando il rispetto delle scadenze di cui sopra, l'ultimazione dei lavori venga eseguita oltre la scadenza dello stato di emergenza del 31 dicembre 2014;

RITENUTO:

- di assicurare, pertanto, la prosecuzione del contributo per l'autonoma sistemazione anche oltre la scadenza del 31 dicembre 2014, al fine di scongiurare una nuova emergenza abitativa;

- necessario procedere, peraltro, in considerazione anche della variegata casistica emersa nel primo anno di gestione dei contributi per l'autonoma sistemazione e della durata che si viene a prospettare per gli stessi, alla definizione, fatte salve le decadenze intervenute, di un regime di regole con decorrenza dal 1 agosto 2013, come da allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;

- necessario acquisire i dati utili alla verifica della sussistenza o permanenza dei requisiti prescritti, prevedendo la presentazione entro il 31 luglio 2013, a pena di inammissibilità, di apposita domanda di contributo.

RITENUTO opportuno procedere con successivo atto dello scrivente, al progressivo allineamento delle misure previste nell'ordinanza commissariale n. 23/2012 "Programma casa" con particolare riferimento agli alloggi in affitto, ai moduli prefabbricati temporanei, in termini di durata dell'assistenza, entità e forma del sostegno, modalità di gestione e rispetto di comuni regole per l'accesso e la fruizione delle predette forme di assistenza, prima tra tutte la necessità di accertare che ogni persona o nucleo familiare assistito provveda al ripristino dell'agibilità dell'abitazione;

RITENUTO, altresì, di programmare, a valere sul Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012, e nei limiti delle risorse assegnate allo scrivente in qualità di Commissario delegato, una spesa di 55 milioni di Euro a copertura dei contributi per l'autonoma sistemazione di cui al presente provvedimento;

VISTO l'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 7 giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti;

VISTI:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile";

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

- il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile";

- il decreto legge 15 maggio 2012, n. 59 "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile", convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

- il decreto legge 6 giugno 2012, n. 74 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1° agosto 2012;

- la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";

DISPONE

Per le ragioni espresse in parte narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate

1. di regolamentare, come da allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, i criteri, le procedure e i termini per la prosecuzione dal 1 agosto 2013 del nuovo contributo per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari sgomberati dalle proprie abitazioni in conseguenza degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

2. di stabilire che i nuclei familiari che a tutto il 31 luglio 2013 percepiscono il contributo per l'autonoma sistemazione, ai fini della relativa prosecuzione dal 1 agosto 2013, devono presentare entro il 31 luglio 2013, a pena di inammissibilità, apposita domanda di contributo, utilizzando il modulo "Domanda per la prosecuzione del nuovo contributo per l'autonoma sistemazione" allegato quale parte integrante della presente ordinanza;

3. di programmare, a valere sul Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012, e nei limiti delle risorse assegnate allo scrivente in qualità di Commissario delegato, una spesa di 55 milioni di Euro a copertura dei contributi per l'autonoma sistemazione di cui al presente provvedimento

4. di inviare la presente ordinanza alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ai sensi della L. n. 20/1994;

5. di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 6 giugno 2013

Il Commissario Delegato

Vasco Errani

ALLEGATO 1

Disposizioni disciplinanti i criteri, le procedure e i termini per la prosecuzione dal 1 agosto 2013 del nuovo contributo per l'autonoma sistemazione (NCAS) dei nuclei familiari sgomberati dalle proprie abitazioni in conseguenza degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012

Art. 1

Data e luogo di presentazione della domanda di prosecuzione del contributo

1. Per la prosecuzione dal 1 agosto 2013 del nuovo contributo per l'autonoma sistemazione (NCAS), gli interessati - che alla data degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 avevano la residenza anagrafica o comunque dimoravano abitualmente nell'abitazione dichiarata inagibile dalla quale sono stati sgomberati con ordinanza sindacale - devono presentare entro il **31 luglio 2013**, a pena di inammissibilità, apposita domanda, utilizzando il modulo allegato alle presenti disposizioni.

2. La domanda deve essere presentata al Comune nel cui territorio è ubicata l'abitazione principale abituale continuativa, dichiarata inagibile.

3. La domanda di contributo può essere consegnata a mano o spedita a mezzo posta. In quest'ultimo caso fa fede la data risultante dal timbro dell'ufficio postale accettante. Qualora la domanda non sia sottoscritta dal richiedente il contributo davanti al pubblico ufficiale comunale autorizzato a riceverla ma venga presentata da terzi o spedita a mezzo posta, alla domanda deve

essere allegata copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità.

4. La domanda di contributo trasmessa fuori termine è irricevibile, e di tale esito deve essere data comunicazione da parte del Comune al soggetto interessato all'indirizzo da questi indicato nella domanda di contributo. Nei casi in cui la domanda, presentata entro il termine, non sia integralmente compilata, il Comune ne richiede l'integrazione in sede di istruttoria, dando a tal fine un congruo termine, non superiore comunque a 20 giorni, decorso inutilmente il quale, la domanda è dichiarata inammissibile e di tale esito deve essere data comunicazione da parte del Comune al soggetto interessato all'indirizzo da questi indicato nella domanda di contributo.

Art. 2

Abitazione principale abituale e continuativa dichiarata inagibile

1. Per abitazione principale abituale e continuativa, dichiarata inagibile, si intende quella in cui alla data degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 risultava stabilita la residenza anagrafica e la dimora abituale. Nei casi in cui alla data degli eventi sismici la residenza anagrafica e la dimora abituale non coincidessero, permane in capo al richiedente il contributo l'onere di dimostrare la dimora abituale nell'abitazione inagibile.

2. La dimora abituale è comprovata dalla produzione dei documenti, anche alternativi tra loro, di seguito indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo e di quelli ulteriori che il Comune valuterà di richiedere:

- contratto di locazione o di comodato d'uso;
- utenze e relativi consumi;
- contratto di lavoro;
- attestato di frequenza scolastica di ogni ordine e grado;
- passaporto e permesso di soggiorno in corso di validità sin dalla data degli eventi sismici.

3. Nei casi in cui sussistano fondati dubbi circa l'effettiva dimora abituale nell'abitazione principale dichiarata inagibile in cui risulta stabilita alla data degli eventi sismici la residenza anagrafica, si applica la disposizione di cui al comma 2.

Art. 3

Presupposti per la concessione del contributo

1. Il contributo spetta al nucleo familiare che provvede autonomamente in via temporanea alla propria sistemazione in altro alloggio.

2. La sistemazione temporanea corrisponde al periodo intercorrente fra la data di ordinanza di sgombero e la data di ripristino dell'agibilità.

3. Il richiedente il contributo deve dichiarare, tra l'altro, nella domanda il proprio impegno ad effettuare i lavori necessari al ripristino dell'agibilità dell'abitazione ai fini del rientro.

4. Nel caso in cui il richiedente il contributo occupasse l'abitazione sgomberata a titolo di locazione o comodato d'uso, la domanda deve essere sottoscritta anche dal proprietario che deve rendere una delle due dichiarazioni di cui alle seguenti lettere, ovvero:

a) il proprio impegno a fare eseguire i lavori necessari al ripristino dell'agibilità e conseguentemente a proseguire il contratto di locazione o comodato d'uso; in tal caso si applica quanto previsto all'articolo 8, comma 1.

b) la propria indisponibilità a proseguire il contratto di loca-

zione o comodato d'uso al ripristino dell'agibilità; in tal caso si applica quanto previsto all'articolo 8, comma 2.

5. In assenza della dichiarazione del proprietario di cui al comma 4 si applica l'articolo 9, comma 1, lettera b).

Art. 4

Istruttoria delle domande di contributo e attività di controllo da parte dei Comuni

1. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine perentorio del **31 luglio 2013**, i Comuni, previa verifica della presentazione delle domande entro il predetto termine perentorio, procedono alla relativa istruttoria e ad effettuare un controllo a campione circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto di notorietà rese nelle domande medesime.

2. Il controllo è eseguito nella misura stabilita da ciascun Comune in relazione al numero delle domande di contributo presentate e, comunque, nella misura non inferiore al 5% delle stesse. Per esigenze di celerità delle procedure di liquidazione dei contributi, il controllo può essere eseguito in una fase successiva e comunque entro il 31 dicembre 2013 e fatti salvi eventuali recuperi di somme non dovute. L'esito dell'attività di controllo è comunicato all'Agenzia regionale di protezione civile.

3. In tutti i casi in cui sussistano fondati dubbi circa la veridicità delle dichiarazioni rese in domanda, i Comuni procedono tramite i propri uffici o quelli di altra amministrazione (se l'amministrazione comunale precedente non coincide con quella certificante) ad accertare la sussistenza dei requisiti dichiarati ovvero, ove più funzionale all'accelerazione dell'attività di accertamento, richiedono all'interessato la produzione di documentazione a comprova; in caso di accertata insussistenza dei requisiti, provvedono a comunicare agli interessati l'inammissibilità delle domande agli indirizzi ivi indicati.

Art. 5

Importo mensile del contributo

1. Il contributo è concesso nella misura di €200,00 per ogni componente il nucleo familiare.

2. Ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo è concesso nella misura di €350,00 mensili.

3. Il contributo è aumentato di €100,00 mensili per ogni componente il nucleo familiare che risulti alla data degli eventi sismici:

- a) di età superiore a 65 anni;
- b) di età inferiore a 14 anni e fino al raggiungimento del 14° anno;
- c) portatore di handicap o disabile con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%.

4. La quota aggiuntiva di cui al precedente comma 3 rimane di importo pari ad €100,00 mensili ancorché un componente il nucleo familiare presenti più di uno degli stati ivi previsti.

5. Il contributo mensile, comprensivo della eventuale quota aggiuntiva, non può superare l'importo di €900,00.

6. Per il periodo inferiore al mese, il contributo è determinato dividendo l'importo mensile per il numero dei giorni del mese di riferimento moltiplicato per i giorni di mancata fruibilità dall'abitazione.

Art. 6

Composizione numerica del nucleo familiare e casi di riduzione e aumento del contributo

1. Il numero dei componenti il nucleo familiare che alla data

degli eventi sismici risultava residente o dimorante abitualmente nell'abitazione inagibile è quello risultante dal certificato storico dello stato di famiglia, fermo restando un numero inferiore di componenti dichiarato dall'interessato o comunque accertato dal Comune e fatti salvi gli eventi successivi della nascita, del decesso e della costituzione di un nuovo nucleo familiare da parte di uno dei componenti.

2. Il contributo:

- a) fermo restando il massimale mensile di €900,00 Euro è aumentato dalla data di nascita di un nuovo componente;
- b) è ridotto dal giorno successivo al decesso di un componente; il contributo non ancora percepito e maturato sino a tale giorno è erogato agli eredi; qualora il nucleo sia costituito da due componenti, dal giorno successivo al decesso di uno di essi il contributo è riconosciuto all'altro componente nella misura di €350,00;
- c) è ridotto dalla data di costituzione di un nuovo nucleo familiare da parte di un componente che non farà rientro nell'abitazione, salvo il ricongiungimento di quest'ultimo al nucleo familiare originario prima del ripristino dell'agibilità dell'abitazione; qualora il nucleo sia costituito da due componenti, dal giorno successivo alla fuoriuscita di uno di essi il contributo è riconosciuto all'altro componente nella misura di €350,00;
- d) è ridotto qualora ricorra una causa di decadenza o sospensione di cui all'articolo 9, riguardante uno o più dei componenti il nucleo familiare;

3. Le variazioni comportanti l'aumento o la riduzione del contributo devono essere comunicate al Comune entro 10 giorni dalla data in cui si verificano.

Art. 7

Durata del contributo per i proprietari della propria abitazione principale inagibile

1. Il contributo spetta sino alla data di fine lavori riportata nella dichiarazione del direttore dei lavori, attestante la raggiunta piena agibilità dell'edificio nonché la sussistenza delle condizioni necessarie a garantire il rientro nelle abitazioni dei nuclei familiari ivi residenti o dimoranti alla data degli eventi sismici. Dalla suddetta data di fine lavori si intende automaticamente revocata l'ordinanza di sgombero.

2. La dichiarazione deve essere presentata al Comune entro 10 giorni dalla fine lavori. Tale termine è relativo alla sola dichiarazione di fine lavori finalizzata al calcolo del contributo per l'autonoma sistemazione; resta comunque valido il termine di 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori fissato dall'articolo 8 delle ordinanze commissariali n. 29/2012 e s.m.i. per gli Esiti di agibilità B, C; n. 51/2012 e s.m.i. per l'Esito E0; n. 86/2012 e s.m.i. per gli Esiti E1, E2, E3 per la presentazione di tutta la documentazione per l'ottenimento del saldo del contributo per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione delle unità immobiliari ad uso abitativo.

3. Se la data di effettivo rientro nell'abitazione comunicata dal beneficiario o comunque accertata dal Comune è antecedente alla dichiarazione del direttore dei lavori il contributo per l'autonoma sistemazione spetta fino a tale data.

4. Il presupposto per continuare a percepire il contributo per l'autonoma sistemazione è l'impegno al ripristino dell'agibilità dell'abitazione sgomberata; pertanto:

- a) per coloro che presentano la domanda di contributo per

la riparazione ed il rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 29/2012 e s.m.i. (Esiti di agibilità B, C) entro la scadenza ivi prevista del 30 giugno 2013, salvo proroghe, i lavori devono essere ultimati entro 8 mesi dalla data di concessione del contributo, fatte salve le proroghe e le sospensioni nei casi previsti; l'inutile decorso di tale termine per l'ultimazione dei lavori determina, alla relativa scadenza, la decadenza dal contributo per l'autonoma sistemazione.

- b) per coloro che presentano la domanda di contributo per la riparazione ed il ripristino con miglioramento sismico ai sensi dell'ordinanza commissariale n.51/2012 e s.m.i. (Esito di agibilità E0) entro la scadenza ivi prevista del 31 dicembre 2013, salvo proroghe, i lavori devono essere ultimati entro 24 mesi decorrenti dalla data di concessione del contributo, fatte salve le proroghe e le sospensioni nei casi previsti; l'inutile decorso di tale termine per l'ultimazione dei lavori determina, alla relativa scadenza, la decadenza dal contributo per l'autonoma sistemazione.

- c) per coloro che presentano la domanda di contributo per il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione dell'edificio ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 86/2012 e s.m.i. (Esiti di agibilità E1, E.2, E.3) entro la scadenza ivi prevista del 31 dicembre 2013, salvo proroghe, i lavori devono essere ultimati entro 36 mesi decorrenti dalla data di concessione del contributo, fatte salve le proroghe e le sospensioni nei casi previsti; l'inutile decorso di tale termine per l'ultimazione dei lavori determina, alla relativa scadenza, la decadenza dal contributo per l'autonoma sistemazione.

- d) per coloro che non presentano domanda di contributo per la riparazione, ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione entro i termini previsti dalle richiamate ordinanze del Commissario delegato, ovvero entro il 30 giugno 2013, salvo proroghe per gli esiti B,C, ed entro il 31 dicembre 2013, salvo proroghe, per gli esiti E0, E1, E2, E3, i lavori devono iniziare entro i **30 giorni** successivi alla scadenza di tali termini ed essere ultimati entro i termini, fatte salve eventuali proroghe e sospensioni, previsti nelle precedenti lettere a), b), c), ovvero entro 8, 24 o 36 mesi. Entro 10 giorni dall'inizio dei lavori l'interessato ne deve dare comunicazione al Comune. L'inutile decorso dei termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori determina, comunque, alla rispettiva scadenza, la decadenza dal contributo per l'autonoma sistemazione.

- e) per coloro che hanno iniziato e non ancora ultimato i lavori alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, si applicano i termini per l'ultimazione, fatte salve eventuali proroghe e sospensioni, previsti nelle precedenti lettere a), b), c), ovvero entro 8, 24 o 36 mesi decorrenti dalla data di inizio lavori. L'inutile decorso dei termini in parola determina comunque, alla loro scadenza, la decadenza dal contributo per l'autonoma sistemazione.

5. Qualora siano inutilmente decorsi i termini previsti al comma 4 per l'ultimazione dei lavori e questi non siano ultimati comunque entro l'anno successivo, il contributo per l'autonoma sistemazione deve essere restituito per l'intero importo percepito dal 1 agosto 2013.

Art. 8

Durata del contributo per i titolari di contratto di locazione o comodato d'uso dell'abitazione principale inagibile

1. Per i titolari di contratto di locazione o comodato d'uso in corso alla data degli eventi sismici, per i quali il proprietario dichiara, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lettera a), il proprio impegno a far eseguire i lavori necessari al ripristino dell'agibilità e conseguentemente a proseguire il contratto, il contributo

spetta per la durata e secondo le modalità previste all'articolo 7.

2. Per i titolari di contratto di locazione o comodato d'uso in corso alla data degli eventi sismici, per i quali il proprietario dichiara, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lettera b), l'indisponibilità a proseguire il contratto di locazione al ripristino dell'agibilità, il contributo spetta sino al 31/12/2013.

Art. 9

Casi di decadenza e sospensione del contributo

1. Fatte salve le decadenze o sospensioni dell'erogazione del contributo già intervenute, il contributo dal 1 agosto 2013 non prosegue per:

- a) il nucleo familiare che non presenti domanda di prosecuzione del contributo per l'autonoma sistemazione entro il **31 luglio 2013**;
- b) il nucleo familiare occupante, alla data degli eventi sismici, l'abitazione inagibile a titolo di locazione o comodato d'uso, per il quale il proprietario non sottoscrive la dichiarazione di cui alla lettera a) o alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 3;
- c) il nucleo familiare che dichiara nel modulo di domanda di prosecuzione del contributo per l'autonoma sistemazione di non voler effettuare i lavori e di non prevedere il rientro nell'abitazione inagibile;
- d) il nucleo familiare che dichiara di essere rientrato nell'abitazione sgomberata senza aver effettuato i lavori o comunque i lavori previsti dalle ordinanze commissariali n. 29/2012 e s.m.i. (Esito di agibilità B, C), n. 51/2012 e s.m.i. (Esito di agibilità E0), n. 86/2012 e s.m.i. (Esiti di agibilità E1, E2, E3) e dichiara che non intende effettuarli;
- e) il nucleo familiare assegnatario di un prefabbricato modulare abitativo rimovibile (PMAR), in applicazione dell'ordinanza commissariale n. 85/2012; l'eventuale rinuncia al PMAR non comporta né ripristina il diritto al contributo per l'autonoma sistemazione da cui si è decaduti con l'assegnazione; il contributo non prosegue per eventuali componenti non trasferiti nel PMAR;
- f) il nucleo familiare assegnatario o il singolo assegnatario di un prefabbricato modulare rimovibile rurale (PMRR) in applicazione dell'ordinanza commissariale n. 85/2012; l'eventuale rinuncia al PMRR già assegnato non comporta né ripristina il diritto al contributo per l'autonoma sistemazione da cui si è decaduti con l'assegnazione; nel caso di assegnazione del PMRR per una sola parte dei componenti il nucleo familiare, il contributo può proseguire, sussistendo i presupposti e le condizioni di cui alle presenti disposizioni, per l'importo commisurato ai restanti componenti in autonoma sistemazione;
- g) il nucleo familiare assegnatario di in un alloggio in affitto con oneri a carico della pubblica amministrazione, in applicazione dell'ordinanza commissariale n. 25/2012; l'eventuale rinuncia all'alloggio in affitto già assegnato non comporta né ripristina il diritto al contributo per l'autonoma sistemazione da cui si è decaduti con l'assegnazione; solo nel caso in cui i periodi massimi, compresi eventuali rinnovi, di permanenza in tale alloggio, scadano in data antecedente alla scadenza dei termini previsti all'articolo 7 per l'ultimazione dei lavori e, prima del ripristino dell'agibilità, si provveda all'autonoma sistemazione, il contributo, ricorrendo i presupposti e le condizioni di cui alle presenti disposizioni, può essere riconosciuto dalla data di autonoma sistemazione

dietro presentazione di apposita domanda secondo le modalità di cui al comma 3;

- h) il nucleo familiare trasferito in una struttura alberghiera con oneri a carico della pubblica amministrazione, fatto salvo il caso in cui, prima del ripristino dell'agibilità dell'abitazione, provveda all'autonoma sistemazione; in tal caso il contributo, ricorrendo i presupposti e le condizioni di cui alle presenti disposizioni, può essere riconosciuto dalla data di autonoma sistemazione, dietro presentazione di apposita domanda secondo le modalità di cui al comma 3;
- i) il nucleo familiare trasferito da un alloggio ACER inagibile ad un altro alloggio ACER;
- j) il componente del nucleo familiare trasferito da una casa di riposo inagibile o da una struttura socio-sanitaria inagibile ad altra struttura di riposo o socio-sanitaria;
- k) il componente del nucleo familiare trasferito dall'abitazione inagibile ad una struttura socio-sanitaria con oneri, anche parziali, a carico della pubblica amministrazione, fatto salvo il caso in cui, prima del ripristino dell'agibilità dell'abitazione, provveda all'autonoma sistemazione; in tal caso il contributo, ricorrendo i presupposti e le condizioni di cui alle presenti disposizioni, può essere riconosciuto dalla data di autonoma sistemazione, dietro presentazione di apposita domanda secondo le modalità di cui al comma 3;
- l) il nucleo familiare che abbia sciolto (risolto/resciso) il contratto di locazione o di comodato d'uso e non intenda rientrare nell'abitazione anche se il proprietario si impegna ad effettuare i lavori per il ripristino dell'agibilità;
- m) il lavoratore – compreso eventualmente il suo nucleo familiare - che alla data degli eventi sismici abitava nella stessa abitazione sgomberata del suo datore di lavoro, prestando la sua opera, in modo continuativo, esclusivamente per le necessità ed il funzionamento della vita familiare di quest'ultimo con contratto di lavoro a servizio intero (es. puericultrice, infermiere generico, chef, autista personale, giardiniere, custode, colf, badante, domestico, etc.) comprendente, oltre alla retribuzione, la fruibilità di vitto e alloggio, e che continui sulla base del medesimo contratto a prestare la propria opera presso lo stesso datore di lavoro ovvero che presti in base a tale tipologia di contratto la propria opera presso un diverso datore di lavoro;
- n) il nucleo familiare che abbia la disponibilità di altra abitazione *libera ed agibile* nel territorio del comune di residenza o di dimora abituale, o in un comune confinante, a titolo - anche pro quota - di proprietà o di altro diritto reale di godimento (es. usufrutto, uso); per abitazione agibile si intende quella immediatamente utilizzabile, con impianti a norma, allacciamenti ed arredi, e per abitazione libera si intende quella per la cui disposizione sussista il consenso di eventuali altri contitolari del diritto reale di godimento non facenti parte dello stesso nucleo familiare o che alla data di entrata in vigore dell'ordinanza commissariale n. 24/2012 non fosse già oggetto di un preliminare di vendita o di un mandato per la vendita o per la locazione;
- o) il nucleo familiare che abbia provveduto alla vendita dell'abitazione sgomberata in data antecedente al ripristino dell'agibilità.

2. Qualora le condizioni previste al comma 1 sopravvengano oltre il 1 agosto 2013, la decadenza o la sospensione del contributo opera al verificarsi delle condizioni medesime.

3. Nei casi di cui al comma 1, lettere g), h), k), il contributo è riconosciuto dalla data di autonoma sistemazione, dietro presentazione entro i successivi 20 giorni di apposita domanda, a pena di inammissibilità della stessa; nella domanda, che deve essere presentata al Comune in cui è ubicata l'abitazione sgomberata, il richiedente il contributo deve dichiarare, tra l'altro, l'impegno a rientrare nell'abitazione alla data di ripristino dell'agibilità ed allegare, qualora la occupasse a titolo di locazione o comodato d'uso, la dichiarazione del proprietario attestante l'impegno a proseguire il contratto al ripristino dell'agibilità. Qualora la cessazione della causa di sospensione del contributo riguardi un solo componente del nucleo familiare in autonoma sistemazione che ha presentato la domanda di prosecuzione dal 1 agosto 2013 del contributo, occorre darne semplice comunicazione scritta al Comune entro i successivi 10 giorni.

Art. 10

Comunicazione variazioni

1. Il richiedente il contributo è tenuto a comunicare al

Comune in cui è ubicata l'abitazione sgomberata, entro 10 giorni dal suo verificarsi, ogni variazione dei dati dichiarati nella domanda di contributo.

Art. 11

Modalità di rendicontazione e liquidazione del contributo

1. Le risorse a copertura dei contributi per l'autonoma sistemazione sono trasferite dall'Agenzia regionale di protezione civile ai Comuni secondo le modalità previste dal decreto commissariale n. 73 del 29 settembre 2012, ovvero per quanto riguarda il bimestre giugno - luglio 2013 dietro trasmissione da parte dei Comuni entro il 10 agosto 2013, unitamente alla richiesta di trasferimento di tali risorse, dell'elenco riepilogativo ERNAS di rendicontazione a conguaglio del bimestre considerato contenente altresì la previsione del fabbisogno finanziario stimato per il bimestre successivo, ovvero agosto - settembre 2013, calcolato sulla base dei criteri previsti dalle presenti disposizioni, fermo restando l'eventuale recupero di somme non dovute. Per i bimestri successivi, si procede con le medesime modalità.



DOMANDA PER LA PROSECUZIONE DEL NUOVO CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE

(Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

AL SINDACO DEL COMUNE DI _____

IL SOTTOSCRITTO _____
(COGNOME E NOME)

C H I E D E

LA PROSECUZIONE DAL 1 AGOSTO 2013 DEL NUOVO CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE

A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012 IN PROVINCIA DI BOLOGNA,
FERRARA, MODENA E REGGIO EMILIA

A TAL FINE, AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445 DEL 28/12/2000, IL SOTTOSCRITTO
CONSAPEVOLE DELLE CONSEGUENZE PENALI PREVISTE AGLI ARTT. 75 E 76 DEL D.P.R. 445/2000,
PER CHI ATTESTA IL FALSO, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

DICHIARA QUANTO SEGUE

| DATI PERSONALI DEL RICHIEDENTE | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| COMUNE DI NASCITA _____ | DATA DI NASCITA __ / __ / ____ |
| NAZIONALITA' _____ | |
| COMUNE DI RESIDENZA _____ | PROVINCIA _____ |
| VIA/PIAZZA _____ | N. _____ |
| CODICE FISCALE _____ | TEL. _____ |

(N.B. : *barrare le caselle che ricorrono*)

INDIRIZZO E DATI CATASTALI (Foglio, mappale e subalterno) DELL'ABITAZIONE SGOMBERATA:

ALLA DATA DEL SISMA RISIEDEVA/DIMORAVA ABITUALMENTE IN UNA:

struttura di riposo SI NO
struttura socio-sanitaria SI NO

ALLA DATA DEL SISMA NELL'ABITAZIONE SGOMBERATA ERA STABILITA

la residenza anagrafica/dimora abituale
la sola dimora abituale (N.B.: è onere del richiedente il contributo dimostrare la dimora abituale)

DATA ORDINANZA DI SGOMBERO ____ / ____ / ____

- per inagibilità temporanea (Esito B)
- per inagibilità parziale (Esito C)
- per inagibilità totale (Esito E)
- per inagibilità per rischio esterno (Esito F)
- per ubicazione in zona rossa

TITOLO IN BASE AL QUALE SI OCCUPAVA L'ABITAZIONE SGOMBERATA:

- 1) proprietà
- 2) locazione (specificare se alloggio Acer: SI NO)
- 3) altro _____ (specificare: es. usufrutto, uso, comodato d'uso gratuito)

Il contratto di locazione/comodato d'uso è:

sciolto (*risolto/resciso*) ancora in esecuzione sospeso

E' stata sottoscritta la prosecuzione del contratto in base al quale si occupava l'abitazione sgomberata:

SI (in data _____) NO

Verrà sottoscritta la prosecuzione del contratto in base al quale si occupava l'abitazione sgomberata:

SI NO

L'abitazione sgomberata di proprietà è stata venduta prima del ripristino dell'agibilità:

SI (in data _____) NO

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE ALLA DATA DEL SISMA, RISULTANTE DAL CERTIFICATO STORICO DELLO STATO DI FAMIGLIA (Tabella 1)

| Nr. Progr | Cognome | Nome | Data di nascita | Codice Fiscale | Età superiore ai 65 anni SI/NO | Portatore di handicap o disabile con invalidità non inferiore al 67% SI/NO | Minore 14 anni SI/NO |
|-----------|---------|------|-----------------|----------------|-----------------------------------|---|-------------------------|
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |

NUCLEO FAMILIARE RESIDENTE/DIMORANTE NELL'ABITAZIONE SGOMBERATA ALLA DATA DEL SISMA:tutto il nucleo parte del nucleo _____ (indicare il numero progressivo corrispondente al/i componente/i della Tabella 1)**COMPOSIZIONE ATTUALE DEL NUCLEO FAMILIARE A SEGUITO DI VARIAZIONI PER: nascite, decessi, costituzione da parte di un componente di un nuovo nucleo familiare, decadenze e sospensioni ex art. 9 dell'ordinanza commissariale (Tabella 2)**

| Nr. Progr | Cognome | Nome | Data di nascita | Codice Fiscale | Età superiore ai 65 anni SI/NO | Portatore di handicap o disabile con invalidità non inferiore al 67% SI/NO | Minore 14 anni SI/NO |
|-----------|---------|------|-----------------|----------------|--------------------------------|--|----------------------|
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |

SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA ATTUALE DEL NUCLEO FAMILIARE:**(N.B.:** in caso di diverse sistemazioni alloggiative dei componenti il nucleo familiare, indicare a fianco della casella di riferimento da barrare il numero progressivo corrispondente al/ai componente/i della Tabella 2)

1. nell'abitazione sgomberata (Nr. Progr. _____)
2. altra abitazione in locazione (Nr. Progr. _____)
3. altra abitazione in comodato d'uso (Nr. Progr. _____)
4. tenda, roulotte, camper (Nr. Progr. _____)
5. albergo (Nr. Progr. _____)
6. albergo con oneri a carico della P. A.. (Nr. Progr. _____)
7. alloggio ACER (Nr. Progr. _____)
8. presso il datore di lavoro
(per lavoro a servizio intero) (Nr. Progr. _____)
9. alloggio in affitto con oneri a carico della P.A.
(ordinanza commissariale n. 25/2012) (Nr. Progr. _____)
10. prefabbricato modulare abitativo rimovibile (PMAR) (Nr. Progr. _____)
11. prefabbricato modulare rurale rimovibile (PMRR) (Nr. Progr. _____)

12. struttura socio-sanitaria con oneri, anche parziali, a carico della P.A. (Nr.Progr. _____)
13. struttura di riposo o struttura socio-sanitaria (Nr.Progr. _____)
14. altra abitazione in proprietà/usufrutto/uso nello stesso comune in cui è ubicata l'abitazione sgomberata (Nr. Progr. _____)
15. altra abitazione in proprietà/usufrutto/uso in un comune confinante con quello in cui è ubicata l'abitazione sgomberata (Nr. Progr. _____)

INDIRIZZO DELLA SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA ATTUALE:

Via/Piazza _____ n. _____
 Comune _____ Prov _____

(N.B.: in caso di diverse sistemazioni alloggiative dei componenti il nucleo familiare, indicare a fianco di ciascun indirizzo il numero progressivo corrispondente al/ai componente/i della Tabella 2)

Via/Piazza _____ n. _____
 Comune _____ Prov _____ n.progr _____

Via/Piazza _____ n. _____
 Comune _____ Prov _____ n.progr _____

Via/Piazza _____ n. _____
 Comune _____ Prov _____ n.progr _____

LA SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA ATTUALE È DEFINITIVA, IN QUANTO NON E' PREVISTO IL RIENTRO NELL'ABITAZIONE SGOMBERATA:

per tutto il nucleo

per parte del nucleo _____ (indicare il numero progressivo corrispondente al componente nella Tabella 2)

LA SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA ATTUALE È TEMPORANEA, IN QUANTO E' PREVISTO IL RIENTRO NELL'ABITAZIONE SGOMBERATA:

per tutto il nucleo

per parte del nucleo _____ (indicare il numero progressivo corrispondente al componente nella Tabella 2)

E' STATA PRESENTATA O VERRA' PRESENTATA DOMANDA DI CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DI RIPARAZIONE, RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO O RICOSTRUZIONE:

(ai sensi delle ordinanze commissariali n. 29/2012, n. 51/2012 n. 86/2012 e successive modifiche)

SI (data di presentazione _____) NO

I LAVORI DI RIPRISTINO DELL'ABITAZIONE SGOMBERATA:

sono stati avviati SI (in data _____) NO

saranno avviati SI (entro la data _____) NO
 sono ultimati SI (data fine lavori _____) NO
 Il rientro nell'abitazione è già avvenuto: SI (in data _____) NO

Nome cognome del Direttore dei lavori (se già nominato): _____

Indirizzo _____ tel _____

Comunicazione di fine lavori al Comune dal Direttore dei lavori: SI (in data _____) NO

Il sottoscritto NON intende realizzare lavori di ripristino

L'INDIRIZZO DEL RICHIEDENTE A CUI INVIARE COMUNICAZIONI E' IL SEGUENTE:

| | |
|------------|-----------|
| VIA/PIAZZA | N. |
| COMUNE | PROVINCIA |

Codice IBAN

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Il sottoscritto si impegna a comunicare al Comune in cui e' ubicata l'abitazione inagibile le variazioni delle dichiarazioni rese in domanda, entro il termine di 10 giorni dal loro verificarsi.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che qualora siano inutilmente decorsi i termini per l'ultimazione dei lavori previsti dall'art. 7 dell'ordinanza commissariale e questi non siano ultimati comunque entro l'anno successivo, il contributo per l'autonoma sistemazione deve essere restituito per l'intero importo percepito dal 1° agosto 2013.

Data _____

Firma del dichiarante _____

(Qualora la presente domanda non venga sottoscritta davanti ad un pubblico ufficiale del Comune abilitato a riceverla, ma venga presentata da terzi o spedita tramite posta, alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità).

**DA COMPILARE E FARE SOTTOSCRIVERE AL PROPRIETARIO DELL'ABITAZIONE SGOMBERATA
CONCESSA IN LOCAZIONE O IN COMODATO D'USO AL RICHIEDENTE IL CONTRIBUTO**

Il sottoscritto _____ nato a _____ e residente
a _____ in via _____

in qualità di proprietario dell'abitazione, di cui alla presente domanda, sgomberata con provvedimento della
competente autorità

DICHIARA CHE

E' stata presentata o verrà presenterà domanda di contributo per gli interventi di riparazione, ripristino con
miglioramento sismico o ricostruzione

(ai sensi delle ordinanze commissariali n. 29/2012, n. 51/2012 n. 86/2012 e successive modifiche)

SI NO

I LAVORI DI RIPRISTINO DELL'ABITAZIONE SGOMBERATA:

sono stati avviati SI (in data _____) NO

saranno avviati SI (entro la data _____) NO

sono ultimati SI (data fine lavori _____) NO

Nome e cognome del Direttore dei lavori (se già nominato): _____

Indirizzo _____ tel _____

Comunicazione fine lavori al Comune dal tecnico incaricato: SI (in data _____) NO

Il sottoscritto NON intende realizzare lavori di ripristino

Il sottoscritto NON intende proseguire

il contratto di locazione/comodato d'uso al ripristino dell'agibilità

DICHIARA ALTRESI' CHE

**Alla data di ultimazione dei lavori di ripristino dell'agibilità, l'abitazione sgomberata sarà
riconsegnata al locatario/comodatario sig./sig.ra _____**

**E' consapevole che qualora siano inutilmente decorsi i termini per l'ultimazione dei lavori previsti
dall'art. 7 dell'ordinanza commissariale e questi non siano ultimati comunque entro l'anno
successivo, il locatario/comodatario richiedente il contributo sig./sig.ra _____ dovrà
restituire l'intero importo percepito dal 1° agosto 2013.**

Data,

Firma del proprietario dichiarante.....

Si allega copia del documento di identità in corso di validità

Spazio riservato al Comune per note:

LEGGERE CON ATTENZIONE:

1. Il richiedente il contributo è tenuto a leggere con attenzione l'ordinanza del Commissario delegato che disciplina i criteri, le procedure e i termini per la presentazione delle domande di prosecuzione a partire dal 1° agosto 2013 del nuovo contributo per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari sfollati dalla propria abitazione principale.
2. Si evidenzia che il contributo è concesso esclusivamente per il periodo in cui si è provveduto autonomamente alla sistemazione del nucleo familiare.
3. La presente domanda costituisce dichiarazione sostitutiva di certificato e di atto notorio (artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000). Ai sensi dell'art 75, D.P.R. n. 445/2000 chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
4. Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 il Comune è tenuto ad effettuare idonei controlli anche a campione ed in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui ai richiamati artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, entro il **31 dicembre 2013** come previsto dall'ordinanza commissariale.
5. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. (art 75 D.P.R. n. 445/2000).

INFORMATIVA ai soggetti privati per il trattamento dei dati personali

(Erogazione dei finanziamenti al Comune per la concessione del nuovo contributo per l'autonoma sistemazione (NCAS) a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito denominato "Codice"), l'Agenzia regionale di protezione civile, designata Responsabile esterno del trattamento dei dati personali dal Commissario delegato, Titolare del trattamento, è tenuta a fornirle, per quanto di sua competenza, informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte dell'Agenzia regionale di protezione civile, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.

2. Fonte dei dati personali

La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti in qualità di interessato nella domanda di contributo presentata al Comune di residenza/dimora abituale in relazione agli eventi sismici verificatisi il 20 maggio 2012 e il 29 maggio 2012:

- a) al momento della comunicazione da parte del Comune all'Agenzia regionale di protezione civile dell'ammissibilità della sua domanda di contributo nonché della richiesta di finanziamento per la relativa copertura finanziaria.

3. Finalità del trattamento

I dati personali sono trattati:

- Per l'erogazione del finanziamento al Comune a copertura, ove spettante, del contributo da lei richiesto.

4. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Adempite le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.

5. Facoltatività del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile procedere all'assegnazione del finanziamento al Comune a copertura del contributo da lei richiesto.

6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati

I suoi dati personali potranno essere comunicati esclusivamente dagli operatori dell'Agenzia regionale di protezione civile e della Regione Emilia Romagna, individuati quali incaricati del trattamento e da altri soggetti previamente individuati quali Responsabili esterni.

I dati personali possono essere conosciuti da funzionari dello Stato e del Dipartimento della Protezione Civile per eventuali controlli ai sensi del D.P.R. 30 gennaio 1993, n. 51 (Regolamento concernente la disciplina delle ispezioni sugli interventi di emergenza).

7. Diritti dell'interessato

La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all'art. 7 del "Codice" che qui si riporta:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

8. Titolare e Responsabile del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Presidente della Regione Emilia Romagna - Commissario delegato, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro 52, 40127.

L'Agenzia regionale di protezione civile, con sede in Bologna, Viale Silvani n. 6, 40122 è stata designata dal Commissario delegato Responsabile esterno del trattamento. Il Direttore dell'Agenzia è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.

Le richieste, di cui al precedente paragrafo, devono essere inoltrate all'Agenzia Regionale di Protezione Civile, Viale Antonio Silvani n. 6, 40122 Bologna.

Le richieste di cui all'art. 7 del "Codice", commi 1 e 2, possono essere formulate anche oralmente.

9. Titolari del trattamento diversi dall'Agenzia regionale di protezione civile

Il Comune abilitato a ricevere la domanda, in qualità di autonomo titolare del trattamento, deve fornire una specifica informativa sul trattamento dei dati personali per gli ambiti di propria competenza.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 7 GIUGNO 2013, N. 66

Criteria e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione di immobili privati danneggiati e per i danni subiti ai beni mobili strumentali a causa degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 nei quali soggetti privati senza fine di lucro svolgono attività o servizi individuati ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74 convertito con modificazioni dalla legge 122/2012

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. N. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

Il Presidente della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna, assunte, a norma dell'articolo 1, comma 2, del D.L. n. 74 del 6 giugno 2012, in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1 agosto 2012, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*" le funzioni di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi previsti dallo stesso decreto-legge;

Visto l'art. 5 della L. 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia del 01 giugno 2012 "Sospensione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo";

Visto il comma 4 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni ed integrazioni nella L. n. 122/2012, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della L. n. 225/1992;

Richiamato il comma 5 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012, il quale prevede che il Presidente della Regione possa "avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi";

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 che hanno dichiarato per i territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo lo stato di emergenza, poi prorogato fino al 31 maggio 2013 dall'articolo 1, comma 3, del D.L. n. 74/2012;

Visto il decreto legge n. 1 del 14 gennaio 2013 recante *disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale* convertito con legge n. 11 del 1 febbraio 2013 che all'art. 2-bis integra quanto previsto dal decreto-legge 74/2012 come convertito dalla legge n. 122/2012 introducendo la possibilità di concessione dei contributi, anche in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di cui all'art. 3 comma 1 del citato decreto-legge 74/2012 come convertito dalla legge n. 122/2012.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 35

dell'11 febbraio 2013, riportante all'articolo 1 comma 1 *l'aggiornamento della misura dei contributi per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici nel maggio 2012*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 2013;

Preso atto che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 2013, all'articolo 1 comma 2 lettera a) prevede che "*.....ai proprietari ovvero agli usufruttuari o ai titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscono ai proprietari degli immobili colpiti dal sisma in cui era utilizzata ed operava una delle attività previste dal decreto-legge 6 giugno 2012, n.74 convertito in legge 122/2012, all'art. 3 comma 1 lettere a), limitatamente ai servizi privati, lettera b) escluse le attività produttive e c), un contributo per la riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico o per la ricostruzione delle strutture e delle parti comuni e delle finiture interne fino al 100% del costo ammesso e riconosciuto...*";

Preso atto altresì che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 2013, all'articolo 1 comma 2 lettera b) prevede che "*.....ai proprietari ovvero agli usufruttuari o ai titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscono ai proprietari degli immobili colpiti dal sisma in cui era temporaneamente non operativa una delle attività prevista dal decreto-legge 6 giugno 2012, n.74 convertito in legge 122/2012 all'art. 3 comma 1 lettere a) limitatamente ai servizi privati, lettera b) escluse le attività produttive e c), un contributo per la riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico o per la ricostruzione delle strutture e delle parti comuni e delle finiture interne fino al 50% del costo ammesso e riconosciuto; la concessione del contributo è subordinato alla assunzione dell'impegno dei beneficiari di riavviare l'attività entro sei mesi dal termine di realizzazione dei lavori pena la revoca del contributo concesso.....*"

Rilevato che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 2013, prevede espressamente che ai fini del riconoscimento del contributo per gli interventi previsti al punto 2. lettere a) e b) ciascun Presidente di Regione-Commissario delegato utilizzerà le risorse di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 74/2012 come convertito con la legge n. 122/2012;

Ravvisato che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 2013, prevede altresì che con provvedimenti dei Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati, adottati ai sensi dell'articolo 1 comma 4 e art. 3 comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, sono disciplinate le erogazione dei contributi di cui ai commi 1 e 2;

Visto il decreto-legge n. 43 del 26/04/2013 che ha prorogato lo stato di emergenza al 31 dicembre 2014;

Considerato che gli eventi sismici hanno prodotto danni anche al patrimonio edilizio di soggetti privati senza fine di lucro che svolgono attività e servizi nei campi sociale, socio-sanitario, socio-educativo, culturale, ricreativo, sportivo, altri settori, con fine solidaristico dei comuni interessati dal sisma, che hanno avuto come conseguenza analisi ed esiti di agibilità compiuti da squadre di tecnici che hanno operato sotto il coordinamento della DICOMAC ed hanno compilato schede AeDES per gli edifici segnalati;

Considerato che alle diverse classificazioni di inagibilità corrispondono livelli di gravità del danno diversificati, si è ritenuto opportuno operare una graduazione dei contributi in base ai costi parametrici per i diversi “livelli operativi” degli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione secondo quanto disciplinato dal Commissario delegato con le ordinanze relative sia agli edifici ad uso residenziale sia alle attività produttive;

Ritenuto quindi di confermare i criteri, le modalità di intervento ed il contributo anche per le attività e servizi individuati ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74 convertito con modificazioni dalla legge 122/2012, all’art. 3 comma 1 lettera a) limitatamente ai servizi privati, lettera b) escluse le attività produttive industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche e professionali, e lettera c), in base al livello di gravità dei danni come stabilito nelle ordinanze per la ricostruzione degli edifici ad uso residenziale e per le attività produttive;

Visto il sopra citato D.L. 74/2012 e la relativa legge di conversione n. 122/2012 che, all’art. 3, comma 1, lettera a), determina che il Commissario delegato può riconoscere un contributo per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione degli immobili per servizi privati, in relazione al danno effettivamente subito;

Visto l’articolo 3 comma 1. lettera b) del decreto-legge n. 74/2012 che prevede la concessione di contributi, previa presentazione di perizia giurata, a favore di *attività relative agli enti non commerciali, alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, i servizi socio-sanitari e sanitari che abbiano subito gravi danni a scorte e beni mobili strumentali all’attività di loro proprietà;*

Visto l’articolo 3 comma 1. lettera c) del decreto-legge n. 74/2012 e la relativa legge di conversione n. 122/2012 che prevede la concessione di contributi per i danni alle strutture adibite ad attività sociali, ricreative, sportive e religiose;

Viste le precedenti ordinanze commissariali che disciplinano il recupero delle abitazioni ed attività produttive:

- n. 29 del 28 agosto 2012 e smi “*Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili*”;
- n. 51 del 5 ottobre 2012 e smi “*Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E₀)*”;
- n. 86 del 6 dicembre 2012 e smi “*Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E₁, E₂, E₃)*”;
- n. 57 del 12 ottobre 2012 e smi “*Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all’attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle Linee*

Guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi”;

Visto il Protocollo fra la Regione Emilia-Romagna e gli ordini professionali in materia di prestazioni tecniche aggiuntive per le opere di riparazione, ripristino e ricostruzione con miglioramento sismico nelle aree colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 del 5 febbraio 2013;

Visto il Protocollo d’intesa di cui all’art. 3 bis del D.L. 95/2012, firmato in data 4 ottobre 2012 dal Ministro dell’Economia e Finanze e dai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, che introduce disposizioni in merito ai beneficiari dei contributi ed alle procedure di predisposizione delle domande limitatamente agli immobili con destinazione residenziale e produttiva;

Preso atto che gli interventi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione di immobili, a favore di soggetti privati senza fine di lucro che svolgono attività e servizi nei campi sociale, socio-sanitario, socio-educativo, culturale, ricreativo, sportivo, altri settori, danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 non risultano disciplinati dal protocollo d’intesa del 4 ottobre 2012 e pertanto possono essere ammessi a contributo solo se ricompresi nell’elenco dei comuni di cui all’articolo 1 comma 1 del decreto-legge n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge 122/2012 e dall’art. 67 septies del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134;

Ravvisata pertanto l’opportunità di prevedere anche la concessione di contributi a favore di attività e servizi individuati ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74 convertito con modificazioni dalla legge 122/2012, all’art. 3 comma 1 lettera a) limitatamente ai servizi privati, lettera b) escluse le attività produttive industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche e professionali, e lettera c), per i danni alle strutture e ai beni mobili strumentali;

Ritenuto che il fabbisogno finanziario per la concessione dei contributi per interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione per questa tipologia di soggetti sia quantificabile, in prima istanza, in 20 milioni di Euro ai quali si farà fronte a valere sul Fondo per la ricostruzione di cui all’art. 2 del decreto-legge n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge 122/2012;

Sentito nella seduta del 10 maggio 2013 il Comitato Istituzionale ai sensi dell’ordinanza n. 1 dell’8 giugno 2012;

Visto l’art 27, comma 1, della L. 24 novembre 2000, n. 340 e successive modifiche e integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di sette giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti;

DISPONE

per quanto espresso in parte narrativa e che qui si intende integralmente richiamato,

Articolo 1

Beneficiari

1. Beneficiari dei contributi disciplinati dalla presente ordinanza sono i proprietari di immobili in cui operano attività o servizi svolti da soggetti privati senza fini di lucro e soggetti pubblici.

2. Ai fini della presente ordinanza si considerano attività e servizi ammissibili quelli individuati ai sensi del dl n.74/2012, convertito con modificazioni dalla legge 122/2012, all’art. 3

comma 1 lettera a) limitatamente ai servizi, lettera b) escluse le attività produttive industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche e professionali, e lettera c), svolte da soggetti che non abbiano fini di lucro come definiti al successivo comma 3, o soggetti pubblici, e che si esercitano nei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia i cui territori sono stati interessati dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 individuati del su citato dl 74/2012 e integrato dall'art. 67 septies del dl n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n. 134 e successive integrazioni.

3. Ai fini della presente ordinanza sono considerati soggetti privati senza fine di lucro gli enti che svolgono le attività o i servizi di cui al comma precedente che non sono iscritti al registro imprese.

4. I beneficiari di cui al comma 1 non sono ammissibili a contributo, per la medesima unità immobiliare, ai sensi della presente ordinanza e contestualmente dell'ordinanza n. 57/2012 e smi.

Articolo 2

Condizioni per la concessione dei contributi

1. Al fine di consentire una rapida ripresa delle attività e dei servizi di cui all'art. 1, è concesso un contributo a favore dei proprietari, degli usufruttuari, che si sostituiscano ai proprietari degli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 in cui era utilizzata ed operativa uno dei servizi o delle attività individuate ai sensi dal decreto-legge 6 giugno 2012, n.74 convertito in legge 122/2012, all'art. 3 comma 1 lettere a), limitatamente ai servizi ivi incluse le attività sociali, ricreative, sportive e religiose di cui alla lettera c) che non risultano ammissibili a contributo secondo i criteri definiti dall'ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 e smi, per la riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico o per la ricostruzione delle strutture e delle parti comuni e delle finiture interne fino al 100% del costo ammesso e riconosciuto; il contributo è ridotto al 50% nel caso l'attività o il servizio alla data del sisma risultasse temporaneamente sospesa da non più di un anno; sono inoltre concessi contributi ai soggetti di cui alla lettera b) escluse le attività produttive industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche e professionali che abbiano subito danni ai beni strumentali all'attività.

2. Qualora il proprietario dell'immobile fosse un soggetto pubblico il contributo andrà richiesto secondo le modalità previste per il piano delle opere pubbliche. È comunque consentita l'alienazione da parte del soggetto pubblico proprietario dell'immobile al soggetto senza scopo di lucro che vi svolge l'attività. In tal caso il contributo sarà riconosciuto al nuovo proprietario secondo le modalità previste dalla presente ordinanza.

3. Per l'accesso ai contributi gli edifici che ospitano le attività ed i servizi di cui all'art. 1, devono essere oggetto di ordinanza comunale di parziale, temporanea o totale inagibilità.

4. Il riconoscimento del contributo fino al 100% del costo ammissibile è subordinato alla dimostrazione che le attività ed i servizi erano utilizzati ed operativi alla data del sisma attraverso una relazione descrittiva delle attività svolte, alla data del sisma, all'interno dell'immobile danneggiato, alla quale dovranno essere allegati i documenti comprovanti quali, a titolo meramente esemplificativo, polizze assicurative intestate, contratti di affitto o comodato d'uso dei locali, pagamento delle utenze elettrica ed idrica.

5. Nel caso di unità immobiliari destinate ad attività e servizi di cui al comma 1, ricomprese in edifici interamente destinati

a tali attività oppure ove è presente almeno una Unità Immobiliare a destinazione residenziale si applicano le disposizioni e procedure previste dalle ordinanze n. 29 del 28 agosto 2012, n. 51 del 5 ottobre 2012, n. 86 del 6 dicembre 2012 e loro modifiche ed integrazioni. Qualora, invece, l'unità immobiliare oggetto della presente ordinanza trovi collocazione all'interno di un edificio interamente composto da unità immobiliari destinate ad uso produttivo si applicano le disposizioni e procedure previste dall'ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 e sue modifiche ed integrazioni.

Articolo 3

Determinazione del contributo concedibile

1. Il contributo di cui all'art. 2, comma 1 è determinato in base alle condizioni di danno e di vulnerabilità degli edifici ed i conseguenti "livelli operativi" determinati ai sensi delle Ordinanze n. 29 del 28 agosto 2012, n. 51 del 5 ottobre 2012, n. 86 del 6 dicembre 2012, n. 57 del 12 ottobre 2012 e loro modifiche ed integrazioni.

2. Il costo ammissibile a contributo è quello determinato secondo le modalità e i parametri definiti dalle ordinanze n. 29 del 28 agosto 2012, n. 51 del 5 ottobre 2012, n. 86 del 6 dicembre 2012, n. 57 del 12 ottobre 2012 e loro modifiche ed integrazioni, secondo quanto disposto dal comma 6 dell'art. 2 della presente ordinanza, in base al "livello operativo" attribuito all'edificio individuato ai sensi del comma 1 del presente articolo.

3. Il costo convenzionale per le attività e servizi di cui all'art. 1, non è soggetto alle riduzioni in base alle superfici previste al comma 2 dell'articolo 3 delle ordinanze n. 29 del 28 agosto 2012, n. 51 del 5 ottobre 2012, n. 86 del 6 dicembre 2012 e loro modifiche ed integrazioni.

4. Per tutti gli altri aspetti relativi al calcolo del contributo si applicano le disposizioni contenute nelle ordinanze n. 29 del 28 agosto 2012, n. 51 del 5 ottobre 2012, n. 86 del 6 dicembre 2012, n. 57 del 12 ottobre 2012 e loro modifiche ed integrazioni, sulla base di quanto disposto dal comma 5 dell'art. 2 della presente ordinanza.

Articolo 4

Presentazione delle domande

1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1 ovvero i titolari delle attività o dei servizi di cui all'art.1, qualora delegati dal proprietario, nel caso di unità immobiliari ricomprese in edifici interamente destinati a tali attività oppure ove è presente almeno una Unità Immobiliare a destinazione residenziale, devono depositare apposita domanda diretta al Sindaco del Comune nel quale è ubicato l'edificio danneggiato. La domanda è redatta e depositata esclusivamente mediante il modello e la procedura informatica a tal fine predisposta dal Commissario delegato, pubblicata sul sito web www.regione.emilia-romagna.it/terremoto.

2. Per tutto quanto non disposto dal presente articolo i soggetti di cui al comma 1, per la presentazione delle domande seguono le disposizioni previste dalle ordinanze n. 29 del 28 agosto 2012, n. 51 del 5 ottobre 2012, n. 86 del 6 dicembre 2012 e loro modifiche ed integrazioni in base all'esito di agibilità dell'edificio;

3. Per la presentazione delle domande i soggetti di cui all'art. 2, comma 1 ovvero i titolari delle attività o dei servizi di cui all'art.1, qualora delegati nel caso di unità immobiliari ricomprese in edifici interamente composti da unità immobiliari destinate ad uso produttivo seguono le disposizioni previste dall'ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 e sue modifiche ed integrazioni.

4. Per tutte le tipologie elencate nei commi 1 e 2 del presente

articolo la scadenza per la presentazione della domanda è il 31 dicembre 2013.

5. Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione in cui il richiedente fornisce gli estremi di iscrizione al R.E.A. (Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative) nei casi in cui nell'immobile danneggiato sia esercitata un'attività commerciale, ma per la quale l'esercizio d'impresa non sia l'attività esclusiva o prevalente;

6. Per tutti gli altri aspetti relativi alla presentazione delle domanda, se non in contrasto, si applicano le disposizioni contenute nelle ordinanze n. 29 del 28 agosto 2012, n. 51 del 5 ottobre 2012, n. 86 del 6 dicembre 2012, n. 57 del 12 ottobre 2012 e loro modifiche ed integrazioni.

Articolo 5

Concessione del contributo ed inizio dei lavori

1. L'accettazione della domanda completa dei documenti e delle autorizzazioni previste dalla disciplina vigente, costituisce comunicazione di inizio lavori per la ricostruzione ai sensi dell'art. 3, comma 6 del d.l. 74/2012 o segnalazione certificata di inizio attività ai sensi della L.R. n. 31/2002 e smi, nonché deposito del progetto delle opere strutturali ai sensi della L.R. 19/2008.

2. Gli interventi di ricostruzione sono sottoposti a titolo abilitativi ai sensi della L.R. n. 31/2002 e smi ed alle autorizzazioni previste dalla disciplina vigente. La presentazione della domanda completa dei documenti costituisce deposito del progetto ai sensi della L.R. 19/2008, nonché presentazione di segnalazione certificata di inizio attività nei casi di demolizione e fedele ricostruzione o richiesta di permesso di costruire negli altri casi.

3. Gli interventi di riparazione, ripristino, demolizione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici sono esenti dal pagamento delle somme dovute ai sensi dell'art. 20 della L.R. 19/2008 a titolo di rimborso forfetario per lo svolgimento dell'attività istruttoria. Gli interventi, di cui al presente articolo, sono altresì esonerati dal pagamento degli oneri di urbanizzazione del costo di costruzione ai sensi dell'art. 30, comma 1, lett. f) della L.R. n. 31/2002.

4. Per gli edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi degli artt. 10, 12 e 13 del d.lgs n. 42/2004 l'inizio dei lavori è comunque subordinato all'autorizzazione della Direzione Generale per i Beni Culturali e Paesaggistici. I termini per la determinazione del contributo e per l'esecuzione dei lavori decorrono dalla data della predetta autorizzazione.

5. Per gli interventi ricadenti nelle aree sottoposte ai vincoli di cui agli artt. 136 e 142 del d.lgs n. 42/2004 e smi, entro sessanta giorni dall'inizio dei lavori i soggetti richiedenti che non vi abbiano provveduto al momento del deposito della domanda di cui all'art. 4 avanzano al Comune la richiesta di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 3, comma 6 del d.l. 74/2012 come convertito dalla legge n. 122/2012.

6. Il Comune, entro i sessanta giorni successivi al deposito della domanda corredata dalle autorizzazioni previste dalla disciplina vigente, verifica la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica, acquisisce gli esiti dell'eventuale controllo a campione cui è stato sottoposto il progetto strutturale, rilascia il titolo abilitativo edilizio laddove necessario, verifica l'ammissibilità al finanziamento dell'intervento proposto e determina il contributo, al netto dell'eventuale risarcimento assicurativo, dandone comunicazione al soggetto richiedente, mediante la procedura informatica a tal fine predisposta.

Articolo 6

Obblighi a carico dei beneficiari del contributo

1. Per le unità immobiliari ammesse a contributo non è consentito il mutamento della destinazione d'uso in atto al momento del sisma prima di due anni dalla data di completamento degli interventi di riparazione, a pena di decadenza dal contributo e il rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali. Ai soli fini dell'ammissibilità al contributo e limitatamente agli ambiti che la pianificazione urbanistica vigente identifica come territorio urbanizzato, non è considerato mutamento di destinazione d'uso quello verso altri usi già dichiarati compatibili, ai sensi del comma 1, dell'art. 26 della L.R. 31/2002, dallo strumento urbanistico comunale vigente.

2. Il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile prima della data di ultimazione degli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione che hanno beneficiato dei contributi previsti dalla presente ordinanza, ovvero prima di due anni dalla stessa ultimazione nel caso di unità immobiliare affittata o concessa in comodato d'uso, è dichiarato decaduto ed è tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali.

3. La concessione del contributo è subordinata all'assunzione dell'impegno, da parte del proprietario o dell'usufruttuario, alla prosecuzione alle medesime condizioni, successivamente all'esecuzione dell'intervento, per un periodo non inferiore a due anni, del rapporto di locazione o di comodato in essere alla data del sisma e dalla manifestazione di interesse a proseguire la stessa attività da parte del titolare dell'attività sociale o del servizio. La dichiarazione dovrà essere presentata al Comune in carta libera e dovrà contenere l'impegno a proseguire alle medesime condizioni il rapporto di locazione o di comodato con il medesimo locatario o comodatario ovvero, in caso di rinuncia degli aventi diritto, con altro soggetto individuato prioritariamente tra quelli temporaneamente privi di sede destinata ad attività e servizi di cui all'art. 1, per effetto degli eventi sismici del maggio 2012.

4. I proprietari di unità immobiliari destinate ad attività e servizi di cui all'art. 1, temporaneamente non operativi alla data del sisma, sono altresì tenuti a dimostrare l'effettiva utilizzazione dell'immobile per tali usi, in proprio o da parte di terzi, nei successivi sei mesi dal completamento dei lavori. La mancata dimostrazione del riavvio dell'attività e dei servizi privati entro sei mesi dal termine di realizzazione dei lavori comporta la revoca del contributo concesso.

Articolo 7

Esecuzione dei lavori

1. I termini per l'esecuzione dei lavori sono quelli previsti dalle ordinanze di riferimento (n. 29 del 28 agosto 2012, n. 51 del 5 ottobre 2012, n. 86 del 6 dicembre 2012, n. 57 del 12 ottobre 2012 e loro modifiche ed integrazioni) in base all'esito di agibilità e livello operativo.

Articolo 8

Erogazione del contributo

1. Il contributo è erogato direttamente dal Comune all'impresa esecutrice dei lavori ed ai professionisti che hanno curato la progettazione, la direzione dei lavori ed il coordinamento del progetto per la sicurezza, secondo le percentuali risultanti dal computo metrico estimativo, nei tempi e nei modi indicati nelle ordinanze di riferimento sia residenziali che produttiva per quanto non in contrasto con la presente.

Articolo 9

Interventi già iniziati

1. Nel caso di interventi iniziati o per i quali sia stato affidato l'incarico di progettazione prima del 14 novembre 2012 si applicano le disposizioni delle ordinanze di riferimento (n. 29 del 28 agosto 2012, n. 51 del 5 ottobre 2012, n. 86 del 6 dicembre 2012, n. 57 del 12 ottobre 2012 e loro modifiche ed integrazioni).

2. Il contributo, in questi casi, è erogato dal Comune direttamente al soggetto richiedente che ha sostenuto le spese.

Articolo 10

Danni ai beni strumentali

1. A favore dei soggetti che svolgono attività e servizi di cui all'art. 1, è riconosciuto un contributo per i danni subiti ai beni mobili strumentali. Tale contributo è riconosciuto nella misura dell'80% del valore di riacquisto dei beni danneggiati (di categoria equivalente) o del valore di riparazione qualora quest'ultimo sia inferiore al 70% del costo di sostituzione del bene stesso.

2. Per importi superiori ad €10.000, alla presentazione della domanda di cui all'articolo 4, dovrà essere allegata perizia giurata che indichi il soggetto richiedente il contributo e documenti dettagliatamente la stima dei danni che gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 hanno procurato ai beni mobili strumentali.

3. Per importi inferiori ad €10.000 alla presentazione della domanda di cui all'articolo 4, dovrà essere allegata perizia asseverata che indichi il soggetto richiedente il contributo e documenti dettagliatamente la stima dei danni che gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 hanno procurato ai beni mobili strumentali.

4. Il contributo relativo al danneggiamento dei beni mobili strumentali è riconosciuto e liquidato dal Comune direttamente al soggetto richiedente a fronte di presentazione della documentazione attestante la spesa sostenuta.

Articolo 11

Controlli

1. Al fine di garantire l'osservanza delle norme di cui alla presente ordinanza, il Comune vigila sulla corretta esecuzione dei lavori.

2. Ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 16/2012, le modalità di svolgimento dei controlli a campione circa la conformità degli interventi di miglioramento sismico e di ricostruzione alle

Norme tecniche di cui al D.M. 14 gennaio 2008, sono quelle stabilite dall'ordinanza n. 27/2013.

Articolo 12

Cumulabilità dei contributi

1. I contributi di cui alla presente ordinanza sono erogati al netto del rimborso, per la medesima tipologia di interventi oggetto della presente ordinanza, da parte dell'eventuale polizza assicurativa e/o delle eventuali donazioni liberali ricevute da terzi a seguito dei danni subiti. I contributi non sono cumulabili con altri contributi concessi per la stessa opera da pubbliche amministrazioni.

Articolo 13

Esclusione dai contributi

1. Sono esclusi dal contributo della presente ordinanza gli immobili nei quali sono stati eseguiti interventi in totale difformità o in mancanza del titolo abilitativo come definiti dalla legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 e non sanati dal procedimento di condono edilizio o dall'accertamento di conformità (art. 17, l.r. n. 23/2004).

Articolo 14

Norma finanziaria

1. All'onere per l'attuazione della presente ordinanza, stimato in €20.000.000,00 si provvederà con le risorse di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 74 del 6 giugno 2012, in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1 agosto 2012.

2. I Comuni presenteranno con scadenza bimestrale (31 luglio 2013 - 30 settembre 2013 - 30 novembre 2013 - 31 gennaio 2014) formale richiesta alla Struttura tecnica del Commissario delegato di trasferimento delle risorse in base alle istanze ricevute e ammesse a contributo.

La presente ordinanza è inviata alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ai sensi della legge n. 20/1994.

La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 7 giugno 2013.

Il Commissario Delegato

Vasco Errani

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 7 GIUGNO 2013, N. 67

Programma Operativo Municipi. Ulteriore rimodulazione

IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";

Visto l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 Maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 Maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Visto il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 01/08/2012, pubblicata sulla G.U. n° 180 del 03/08/2012, recante "interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012";

Visto l'articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge n° 134 del 7/08/2012, pubblicata sulla G.U. n° 187 dell'11/08/2012, "misure urgenti per la crescita del paese";

Visto il comma 1 dell'articolo 4 del Decreto legge n° 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 01/08/2012, il quale dispone che i Presidenti di Regione stabiliscono, con propri provvedimenti adottati in coerenza con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, le modalità di predisposizione e di attuazione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici, danneggiati dagli eventi sismici, compresi quelli adibiti ad uffici pubblici dei comuni e delle province;

Visto il decreto-legge del 26 aprile 2013 n. 43 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici dell'Emilia Romagna del maggio 2012 al 31 dicembre 2014;

Vista la propria ordinanza n. 26 del 22 agosto 2012 con la quale è stato approvato il Programma Operativo Municipi in cui sono stati descritti tutti gli interventi urgenti da mettere in atto per consentire lo svolgimento delle funzioni tecniche ed amministrative dei comuni che hanno avuto la sede municipale danneggiata e distrutta, tenendo conto delle istanze presentate dai comuni;

Vista la rimodulazione del Programma Operativo Municipi approvato con l'ordinanza n. 18 del 19 febbraio 2013, che di seguito si riporta:

| | TIPOLOGIA INTERVENTO | IMPORTO |
|----|--|-----------------|
| a) | Contributo agli enti attuatori pubblici per la riparazione immediata degli uffici comunali e provinciali che hanno avuto un esito di agibilità "A", "B", "C", per consentirne il riutilizzo immediato | € 10.000.000,00 |
| b) | Costruzione di edifici municipali temporanei (EMT), compreso le opere di urbanizzazione delle aree a servizio degli edifici, in sostituzione dei municipi che non possono essere riparati e riattivati entro il dicembre 2013 | € 32.500.000,00 |
| c) | Acquisizione in locazione, montaggio e smontaggio di prefabbricati modulari municipali (PMM), compreso le sistemazioni ed urbanizzazioni delle aree interne, per quei municipi che verranno riparati entro dicembre 2013 | € 735.000,00 |
| d) | Contributo agli enti attuatori pubblici per la esecuzione delle opere di urbanizzazione, esterne ed interne alle aree localizzate (se già non ricomprese nelle opere in appalto), necessarie ad assicurare il funzionamento degli edifici municipali temporanei (compreso magazzini, caserme, altre strutture pubbliche) ed ai prefabbricati modulari municipali, nonché per l'esecuzione, all'interno delle stesse aree localizzate, di opere di demolizione di fabbricati esistenti e di opere fondazionali necessarie alla costruzione, a seguito di donazioni e/o altre forme di finanziamento, di strutture pubbliche | € 5.300.000,00 |
| e) | Contributo agli enti attuatori pubblici e privati per soluzioni alternative temporanee per affitti, traslochi, acquisto arredi, etc. | € 2.000.000,00 |

Rilevato che sono state emanate le disposizioni relative alla riparazione con rafforzamento locale, al ripristino, con miglioramento sismico, delle sedi municipali e provinciali che hanno avuto esito di agibilità "A", "B", "C" e che entro i termini stabiliti sono stati presentati i progetti/perizie;

Atteso che a seguito delle verifiche effettuate dal Servizio Geologico, sismico e dei suoli, ai fini del rilascio della congruità economica degli interventi presentati, risulta che le Amministrazioni comunali e provinciali hanno richiesto il finanziamento di opere per circa 6,5 milioni di euro, importo largamente inferiore a quello stanziato;

Preso atto che nel corso dell'esecuzione dei lavori, in corso di realizzazione per i municipi temporanei (EMT), i comuni hanno richiesto una serie di integrazioni e modifiche funzionali per migliorare le distribuzioni spaziali, con alcuni incrementi di costo quantificabili, al momento in circa un milione di euro;

Rilevato che la somma stanziata per le opere di urbanizzazioni a servizio della realizzazione degli edifici municipali temporanei (EMT), al momento, sembra congrua in quanto le richieste effettuate sono contenute nello stanziamento ma è necessario prevedere anche eventuali costi per l'acquisizione delle aree;

Preso atto che la somma stanziata nell'ordinanze 26/2012 e 18/2013 prevede l'erogazione di un contributo agli enti attuatori pubblici per le soluzioni alternative temporanee messe in atto per far fronte alla non agibilità delle strutture municipali e provinciali, consistenti in affitti, traslochi, eventuale acquisto degli arredi e quanto altro necessario al funzionamento dei nuovi uffici pubblici in sostituzione di quelli danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012, compreso il trasferimento di archivi, biblioteche strutture culturali, risulta essere largamente insufficiente a coprire le esigenze manifestate e che pertanto emerge la necessità di stanziare una ulteriore somma di circa 2 milioni di euro;

Ravvisata l'opportunità di procedere quindi ad una ulteriore rimodulazione del programma, al fine di programmare, eseguire o concedere contributi per l'esecuzione di tutti gli interventi necessari a consentire il regolare svolgimento delle attività tecniche ed amministrative degli uffici dei comuni e delle province, assicurando la copertura finanziaria dei relativi costi;

Vista la proposta del Programma Operativo Municipi, ulteriormente rimodulato come segue:

| | TIPOLOGIA INTERVENTO | IMPORTO |
|----|---|-----------------|
| a) | Contributo agli enti attuatori pubblici per la riparazione immediata degli uffici comunali e provinciali che hanno avuto un esito di agibilità "A", "B", "C", per consentirne il riutilizzo immediato | € 7.000.000,00 |
| b) | Costruzione di edifici municipali temporanei (EMT), compreso le opere di urbanizzazione delle aree a servizio degli edifici, in sostituzione dei municipi che non possono essere riparati e riattivati entro il dicembre 2013 | € 33.500.000,00 |
| c) | Acquisizione in locazione, montaggio e smontaggio di prefabbricati modulari municipali (PMM), compreso le sistemazioni ed urbanizzazioni delle aree interne, per quei municipi che verranno riparati entro dicembre 2013 | € 735.000,00 |
| d) | Contributo agli enti attuatori pubblici per la esecuzione delle opere di urbanizzazione, esterne ed interne alle aree localizzate (se già non ricomprese nelle opere in appalto), necessarie ad assicurare il funzionamento degli edifici municipali temporanei (compreso magazzini, caserme, altre strutture pubbliche) ed ai prefabbricati modulari municipali, nonché per l'esecuzione, all'interno delle stesse aree localizzate, di opere di demolizione di fabbricati esistenti e di opere fondazionali necessarie alla costruzione, a seguito di donazioni e/o altre forme di finanziamento, di strutture pubbliche. Contributo agli enti attuatori pubblici per indennità occupazione d'urgenza ed esproprio delle aree per urbanizzazione. | € 5.300.000,00 |
| e) | Contributo agli enti attuatori pubblici per le soluzioni alternative temporanee messe in atto per far fronte alla non agibilità delle strutture municipali e provinciali, consistenti in affitti, traslochi, acquisto arredi, compreso il trasferimento di archivi e biblioteche e strutture culturali | € 4.000.000,00 |

Preso atto che l'ulteriore rimodulazione del programma è effettuata nei limiti dello stanziamento complessivo di € 50.535.000,00 già impegnato con l'ordinanza n. 18 del 19 febbraio 2013;

Visto l'articolo 2 del decreto-legge n° 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 01/08/2012, che dispone l'istituzione del fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 e assegna i relativi finanziamenti;

Ritenuto opportuno prorogare la scadenza per la esecuzione degli interventi per la riparazione delle sedi comunali e provinciali e delle connesse opere di urbanizzazione al 30 ottobre 2013, in modo tale da poter rendicontare eventualmente la spesa con i fondi stanziati dall'Unione Europea, salvo la concessione di proroghe per casi documentati da parte dei soggetti attuatori;

Atteso che trattandosi di modifiche relative alla rimodulazione degli stanziamenti per le varie tipologie di interventi la proposta non è stata sottoposta al Comitato Istituzionale costituito ai sensi dell'ordinanza n. 1 dell'8 giugno 2012;

Visto l'art. 27 comma 1, della L. 24 novembre 2000, n. 340 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 7 giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti;

Tutto ciò premesso e considerato,

DISPONE

1) di approvare la rimodulazione del Programma Operativo Municipi, già approvato con l'ordinanza n. 26 del 22 agosto 2012 e con l'ordinanza n. 18 del 19 febbraio 2013, costituito dagli interventi elencati con la stima dei relativi costi come di seguito descritta:

| | TIPOLOGIA INTERVENTO | IMPORTO |
|----|--|-----------------|
| a) | Contributo agli enti attuatori pubblici per la riparazione immediata degli uffici comunali e provinciali che hanno avuto un esito di agibilità "A", "B", "C", per consentire il riutilizzo immediato | € 7.000.000,00 |
| b) | Costruzione di edifici comunali temporanei (EMT), compreso le opere di urbanizzazione delle aree a servizio degli edifici, in sostituzione dei municipi che non possono essere riparati e riattivati entro il dicembre 2013 | € 33.500.000,00 |
| c) | Acquisizione in locazione, montaggio e smontaggio di prefabbricati modulari comunali (PMM), compreso le sistemazioni ed urbanizzazioni delle aree interne, per quei municipi che verranno riparati entro dicembre 2013 | € 735.000,00 |
| d) | Contributo agli enti attuatori pubblici per la esecuzione delle opere di urbanizzazione, esterne ed interne alle aree localizzate (se già non ricomprese nelle opere in appalto), necessarie ad assicurare il funzionamento degli edifici comunali temporanei (compreso magazzini, caserme, altre strutture pubbliche) ed ai prefabbricati modulari comunali, nonché per l'esecuzione, all'interno delle stesse aree localizzate, di opere di demolizione di fabbricati esistenti e di opere fondazionali necessarie alla costruzione, a | € 5.300.000,00 |

| | | |
|----|--|----------------|
| | seguito di donazioni e/o altre forme di finanziamento, di strutture pubbliche. Contributo agli enti attuatori pubblici per indennità occupazione d'urgenza ed esproprio delle aree per urbanizzazione. | |
| e) | Contributo agli enti attuatori pubblici per le soluzioni alternative temporanee messe in atto per far fronte alla non agibilità delle strutture municipali e provinciali, consistenti in affitti, traslochi, acquisto arredi, compreso il trasferimento di archivi e biblioteche e strutture culturali | € 4.000.000,00 |

- 2)** di dare atto che l'importo complessivo di € 50.535.000,00 risulta confermato e trova copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012 n° 74, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 01/08/2012, come già assunto con l'ordinanza n. 18 del 19 febbraio 2013;
- 3)** di stabilire che il termine per la fine dei lavori degli interventi ricompresi e finanziati con il programma operativo municipi è prorogato al 30 ottobre 2013;
- 4)** di stabilire che per la realizzazione del Programma Operativo Municipi restano valide le disposizioni approvate con ordinanze n. 26 del 22 agosto 2012, n. 38 del 13 settembre 2012, n. 18 del 19 febbraio 2013 se non in contrasto con la presente;

La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 7 giugno 2013

Il Commissario Delegato

Vasco Errani

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 7 GIUGNO 2013, N. 68

Ulteriore rimodulazione del Programma Operativo Scuole per assicurare il normale svolgimento dell'attività scolastica

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";

Visto l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 Maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 Maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Visto il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 01 agosto 2012, recante "interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012";

Visto l'articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni in legge n. 134 del 7 agosto 2012, pubblicata sulla G.U. n. 187 dell'11 agosto 2012, "misure urgenti per la crescita del paese";

Visto il comma 1 dell'articolo 4 del Decreto Legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 01 agosto 2012, il quale dispone che i Presidenti di Regione stabiliscono, con propri provvedimenti adottati in coerenza con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, le modalità di predisposizione e di attuazione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici e privati, danneggiati dagli eventi sismici, compresi quelli adibiti all'uso scolastico;

Visto il decreto-legge del 26 aprile 2013 n. 43 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici dell'Emilia Romagna del maggio 2012 al 31 dicembre 2014;

Vista la propria ordinanza n° 5 del 5 luglio 2012 con la quale è stato approvato il programma straordinario per la riapertura delle scuole che prevede la costruzione di soluzioni alternative, costituite da edifici scolastici temporanei per le scuole non riattivabili entro il settembre 2013 e dalla acquisizione in locazione, montaggio e smontaggio di

moduli prefabbricati modulari scolastici, per la durata di nove mesi, per le scuole riparabili entro il settembre 2013;

Atteso che per consentire la riapertura delle scuole, con tale ordinanza n° 5 del 5 luglio 2012 è stato stabilito di attuare una serie di interventi costituiti da:

- riparazione immediata, con rafforzamento locale, degli edifici scolastici che hanno avuto un esito di agibilità "B" e "C", secondo quanto disposto dalle Ordinanze del Commissario Delegato n° 2 del 16 giugno e n° 4 del 3 luglio 2012, che consenta il riutilizzo delle scuole al settembre 2012;
- riparazione immediata, con miglioramento sismico, degli edifici scolastici che hanno avuto un esito di agibilità "E" che consenta il riutilizzo delle scuole per l'anno scolastico 2013-2014;
- costruzione di edifici scolastici temporanei in sostituzione delle scuole che non possono essere riparate e riattivate entro il settembre 2013;
- affitto, montaggio e smontaggio di moduli scolastici provvisori per quelle scuole che verranno riparate, con miglioramento sismico, entro il settembre 2013;

Viste le proprie ordinanze:

- n° 6 del 5 luglio 2012 con la quale è stata approvata la localizzazione delle aree destinate agli edifici scolastici temporanei ed alle connesse opere di urbanizzazione, da realizzare ai sensi del comma 1 dell'art. 10 del D.L. 83/2012, dando atto che l'approvazione costituisce variante agli strumenti urbanistici, produce l'effetto della imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce altresì decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate;
- n° 7 del 5 luglio 2012 con la quale è stata approvata la documentazione predisposta per l'avvio della gara per la realizzazione degli edifici scolastici temporanei (EST), dando atto che la spesa complessiva è pari ad € 56.420.000,00;
- n° 10 del 13 luglio 2012 con la quale sono state modificate ed integrate le ordinanze n° 6 del 5 luglio 2012 e n° 7 del 5 luglio 2012;
- n° 11 del 18 luglio 2012 con la quale si è stabilito di avvalersi, per gli interventi connessi alla gestione del sisma 20-29 maggio 2012, dei Sindaci e dei Presidenti delle Province, secondo quanto previsto dall'articolo 1 comma 5 del decreto legge n° 74 del 6 giugno 2012 prevedendo che le necessarie opere di urbanizzazioni saranno realizzate direttamente dai comuni e che le Province ed i comuni, per quanto di rispettiva competenza, provvederanno direttamente alla esecuzione degli interventi di riparazione e/o ripristino degli edifici scolastici danneggiati, con rafforzamento locale, autorizzati dal Commissario Delegato;
- n. 12 del 25 luglio 2012 con la quale è stata parzialmente modificata l'ordinanza n. 11 del 18 luglio 2012;
- n. 13 del 25 luglio 2012 con la quale è stato approvato il primo Programma Operativo Scuole per il ripristino, riparazione o sostituzione degli edifici scolastici danneggiati dal sisma del 20-29 luglio 2012 per consentire la riapertura delle scuole per il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2012-2013, individuando gli interventi da eseguire e quantificando i relativi costi;
- n. 16 del 31 luglio 2012 con la quale è stata approvata la procedura negoziata per l'acquisizione in locazione dei prefabbricati modulari scolastici (PMS);
- n. 78 del 21 novembre 2012 con la quale è stato rimodulato il Programma Operativo Scuole, approvato con l'ordinanza n. 13 del 25 luglio 2012, che descrive i vari interventi ed i relativi costi;
- n. 80 del 22 novembre 2012 con la quale è stata effettuata la localizzazione delle palestre;
- n. 84 del 5 dicembre 2012 con la quale è stata approvata la documentazione predisposta per l'avvio della gara per la realizzazione delle palestre (PST), dando atto che la spesa complessiva è pari ad € 29.000.000,00;

- n. 6 del 30 gennaio 2013 con la quale è stata localizzata la nuova scuola materna temporanea di Galliera e la palestra di Rovereto di Novi di Modena non inserite in precedenti programmi realizzativi;
- n. 20 del 19 febbraio 2013 con la quale è stato approvato il programma per la riorganizzazione della rete scolastica ai sensi dell'articolo 11 comma 1. lett. a) punto 3) del Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012, il quale integra l'articolo 4, comma 1, lettera a) del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 01 agosto 2012;
- n. 38 del 28 marzo 2013 con la quale sono stati approvati gli atti di gara relativi agli edifici pubblici temporanei EPT;
- n. 40 del 28 marzo 2013 con la quale è stata approvata la procedura per l'affidamento dei lavori di completamento degli edifici scolastici temporanei anche in deroga alla percentuale del 50%;
- n. 41 del 28 marzo 2013 con la quale è stata effettuata la localizzazione delle aree per le strutture temporanee, rettifica;
- n. 49 del 18 aprile 2013 con la quale è stata effettuata la localizzazione delle aree per le strutture temporanee, rettifica;

Rilevato che il Programma Operativo Scuole, rimodulato con l'ordinanza n. 17 del 18 febbraio 2013, contiene gli interventi da attivare immediatamente per la riparazione delle strutture scolastiche e per la realizzazione degli interventi sostitutivi in grado di assicurare il normale svolgimento dell'attività scolastica quantificando un costo complessivo stimato in € 224.000.000,00, come di seguito descritto:

| | TIPOLOGIA INTERVENTO | IMPORTO |
|----|---|-----------------|
| a) | Contributo agli enti attuatori pubblici ed ai soggetti privati (scuole paritarie) per la riparazione immediata degli edifici scolastici che hanno avuto un esito di agibilità "A", "B", "C"; | € 25.000.000,00 |
| b) | Contributo agli enti attuatori pubblici ed ai soggetti privati (scuole paritarie) per la riparazione immediata, con miglioramento sismico, degli edifici scolastici che hanno avuto un esito di agibilità "E" che consenta il riutilizzo delle scuole per l'anno scolastico 2013-2014. | € 35.000.000,00 |
| c) | Contributo agli enti attuatori pubblici ed ai soggetti privati (scuole paritarie) per la messa in sicurezza immediata degli edifici scolastici (compreso le palestre) che presentano la tipologia costruttiva prefabbricata disciplinata dall'articolo 3 comma 7, 7-bis, 8, 8-bis, 9, 10 del D.L. 74/2012, convertito con la legge 122/2012 | € 3.500.000,00 |
| d) | Costruzione di edifici scolastici temporanei (EST) in sostituzione delle scuole che non possono essere riparate e riattivate per l'anno scolastico 2013-2014. | € 67.000.000,00 |
| e) | Acquisizione in locazione, montaggio e smontaggio di prefabbricati modulari scolastici, compreso le sistemazioni ed urbanizzazioni delle aree, per quelle scuole che verranno riparate, con miglioramento sismico, per l'anno scolastico 2013-2014. | € 25.000.000,00 |
| f) | Costruzione palestre temporanee in sostituzione di quelle che non possono essere riparate e riattivate per l'anno scolastico 2013-2014, compreso eventuali contributi per ripristino strutture da destinare a palestre temporanee o per co-finanziare interventi eseguiti direttamente dai soggetti pubblici. | € 33.000.000,00 |

| | | |
|----|---|-----------------|
| g) | Contributo agli enti attuatori pubblici per la esecuzione delle opere di urbanizzazione, esterne ed interne alle aree localizzate (se già non ricomprese nelle opere in appalto), necessarie ad assicurare il funzionamento degli edifici scolastici temporanei (compreso palestre ed altre strutture scolastiche) ed ai prefabbricati modulari scolastici, nonché per l'esecuzione, all'interno delle stesse aree localizzate, di opere di demolizione di fabbricati esistenti e di opere fondazionali necessarie alla costruzione, a seguito di donazioni e/o altre forme di finanziamento, di strutture scolastiche. | € 24.000.000,00 |
| h) | Contributo agli enti attuatori pubblici per soluzioni alternative temporanee per affitto strutture, traslochi, acquisto arredi, etc | € 1.500.000,00 |
| i) | Costruzione di edifici in sedi nuove e diverse a seguito riorganizzazione della rete scolastica ai sensi dell'articolo 11 comma 1. lett. a) punto 3) del Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012, il quale integra l'articolo 4, comma 1, lettera a) del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 01 agosto 2012 | € 10.000.000,00 |

Preso atto che nel frattempo sono stati eseguiti tutta una serie di interventi (costruzione EST e PMS, riparazione edifici esistenti, concessione affitti, programmazione palestre, raccolta di ulteriori esigenze etc.) che hanno consentito di assicurare a tutti gli studenti delle zone terremotate di poter svolgere le attività didattiche previste per l'anno scolastico 2012-2013 e di programmare il soddisfacimento di ulteriori fabbisogni per il prossimo anno scolastico 2013-2014;

Rilevato che sono stati presentati n. 319 progetti per la riparazione con rafforzamento locale degli edifici scolastici con esito di agibilità "A", "B", "C", relativi sia alle scuole pubbliche che alle scuole paritarie, e n. 35 progetti per il ripristino con miglioramento sismico per gli edifici scolastici con esito di agibilità "E";

Preso atto che sono state presentate due istanze fuori termine per accedere ai contributi previsti dall'ordinanza n. 2/2012, integrata con le ordinanze n. 4/2012 e n. 8/2012 relativi d interventi per la riparazione con rafforzamento locale degli edifici scolastici con esito di agibilità "B", "C" costituite dalla scuola materna e nido comunale di Via Montessori nel comune di San Felice sul Panaro e dalla scuola paritaria Smiling Service nel comune di Ferrara;

Ritenuto di ammettere all'istruttoria ed alla concessione del contributo previsto dall'ordinanza n. 2/2012 e successive modificazioni anche i progetti relativi alla scuola materna e nido comunale di Via Montessori nel comune di San Felice sul Panaro e alla scuola paritaria Smiling Service nel comune di Ferrara;

Ravvisato che in base ai progetti presentati, alle valutazioni di congruità rilasciate ed a quelli ancora in istruttoria si può ritenere, ad oggi, che l'importo complessivo di 23 milioni di euro sia sufficiente a finanziare tutti gli interventi con esito di agibilità "A", "B", "C";

Ritenuto che il contributo agli enti attuatori pubblici ed ai soggetti privati (scuole paritarie) per il ripristino, con miglioramento sismico, degli edifici scolastici che hanno avuto un esito di agibilità "E" per consentire il riutilizzo delle scuole nel più breve tempo possibile debba essere diminuito in quanto diversi soggetti hanno deciso, nel frattempo, di accedere ai finanziamenti previsti dall'ordinanza n. 20 del 19 febbraio 2013 come risulta dall'entità dei progetti presentati prevedendo un importo complessivo pari a 25 milioni di euro;

Visto che in base alle disposizioni dell'articolo 3 commi 7, 7-bis 8, 8-bis, 9, 10 del Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 01 agosto 2012, che disciplina l'agibilità provvisoria degli edifici con strutture, in genere prefabbricate, destinati ad attività produttiva che si intende applicare anche alle scuole (compreso le palestre) prefabbricate è stata finanziata la scuola di Crevalcore rinviando gli altri interventi al Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali in corso di formazione;

Ravvisata pertanto l'opportunità di confermare un finanziamento al fine di consentire l'esecuzione degli interventi previsti dall'articolo 3 commi 7, 7-bis 8, 8-bis, 9, 10 del Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 01 agosto 2012 per assicurare l'agibilità provvisoria e la funzionalità della scuola di Crevalcore, prevedendo uno stanziamento di 1,7 milioni di euro;

Preso atto che nel corso dell'esecuzione degli interventi per la realizzazione di edifici scolastici temporanei (EST), in sostituzione delle scuole che non possono essere riparate e riattivate per l'anno scolastico 2013-2014, sono emerse dal febbraio 2013 ad oggi ulteriori esigenze segnalate dai dirigenti scolastici e dai Sindaci dei comuni (mense, laboratori, aule portatori di handicap etc.) e che per il loro soddisfacimento occorre procedere a nuovi completamenti, oltre quelli già previsti con l'ordinanza 40/2013, per rendere ancora più funzionali le strutture temporanee realizzate per l'anno scolastico 2013-2014, nonché un altro intervento aggiuntivo costituito dal tecnopolo di Mirandola, incrementando pertanto l'importo complessivo fino a 74 milioni di euro;

Rilevato che è stata effettuata la ricognizione dello stato di attuazione degli interventi di riparazione con rafforzamento locale, o di ripristino, con miglioramento sismico, per quegli edifici scolastici che saranno eseguiti dalle Province e dai Comuni, per i quali si è provveduto all'acquisizione in locazione, montaggio e smontaggio di prefabbricati modulari scolastici;

Atteso che da tale ricognizione si è preso atto che per molti interventi le procedure amministrative per il rilascio della congruità economica, per l'autorizzazione sismica preventiva e la conseguente esecuzione dei lavori sono in ritardo comportando il prolungamento della locazione dei Prefabbricati Modulari Scolastici (PMS), in quanto non è possibile prevedere la riapertura di tali scuole per il prossimo anno scolastico 2013-2014;

Viste le richieste di proroga della locazione dei PMS, formulate dai comuni e dalle province, in alcuni casi per sei mesi, in altri per dodici mesi ed anche per periodi superiori fino a diciotto mesi dalla scadenza del contratto di locazione attuale;

Rilevato che diverse istanze richiedono una proroga del contratto di locazione per periodi superiori a dodici mesi ed avanzano l'ipotesi che il Commissario, in alternativa alla proroga delle locazioni, proceda all'acquisto dei PMS che in futuro potranno essere utilizzati dagli enti locali per altre esigenze sempre collegate alla gestione dell'emergenza post-sisma 2012;

Ritenuto opportuno perseguire il miglior utilizzo delle risorse pubbliche valutando la congruità economica in alternativa tra la proroga della locazione dei PMS ed il loro acquisto nel caso in cui sia stato richiesto dai comuni o province e per i quali sia prevista una proroga della suddetta locazione pari o superiore a dodici mesi;

Ravvisata pertanto l'esigenza di prevedere lo stanziamento di una somma adeguata per consentire il prolungamento delle locazioni (per sei o dodici mesi), già previsto e disciplinato nei contratti stipulati con le imprese ma non finanziata in precedenza in quanto non era prevedibile, a luglio 2012, il tempo per il ripristino degli edifici danneggiati e di conseguenza era stato indicato il termine di nove mesi per la fornitura e locazione dei PMS, salvo eventuale proroga;

Ritenuto di quantificare il maggior costo per la proroga delle locazioni o in alternativa, laddove fosse ritenuto conveniente per l'amministrazione, procedere all'acquisto del PMS in circa 5 milioni di euro;

Preso atto altresì che nel corso dell'utilizzo dei prefabbricati modulari scolastici (PMS), realizzati in sostituzione delle scuole che saranno riparate, sono emerse ulteriori esigenze segnalate dai Sindaci anche tenendo conto che in molti casi gli studenti dovranno trascorrere un altro anno scolastico in queste strutture e pertanto necessita prevedere un ulteriore stanziamento di circa un milione di euro per l'eventuale adeguamento degli stessi incrementando l'importo complessivo dei PMS fino a 31 milioni di euro;

Ravvisata l'esigenza di incrementare il finanziamento per la realizzazione delle palestre temporanee a servizio degli edifici scolastici temporanei (EST) in quanto dopo lo svolgimento della gara, in sede di redazione dei progetti esecutivi, i comuni hanno richiesto una serie di modifiche ed integrazioni finalizzate a migliorare la fruizione degli spazi sportivi e pertanto necessita che sia previsto un costo complessivo per le palestre stimato in 35 milioni di euro;

Rilevato che per la realizzazione delle palestre occorre procedere contestualmente anche alla realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse, che saranno eseguite direttamente dai comuni e per le quali, a seguito delle richieste effettuate, anche in ordine all'eventuale costo per acquisizione delle aree, occorre prevedere un costo complessivo fino a 26,25 milioni di euro;

Atteso che è necessario incrementare la previsione di spesa per far fronte alle numerose istanze avanzate dai comuni e dalle province che hanno posto in essere, o intendono farlo nel prossimo futuro, soluzioni alternative temporanee alla non agibilità degli edifici scolastici, senza ricorrere alla costruzione degli EST o PMS, attraverso l'affitto di strutture, la riparazione immediata di altri edifici, l'effettuazione dei traslochi, l'acquisto di arredi non recuperabili, per un importo stimato in 4,5 milioni di euro;

Preso atto che a seguito della pubblicazione dell'ordinanza n. 20 del 19 febbraio 2013 che prevede la possibile costruzione di edifici scolastici in sedi nuove o diverse, riorganizzando la rete scolastica sono pervenute 12 proposte con una spesa presunta di circa 22 milioni di euro, dando atto che in molti casi non si tratta di un onere aggiuntivo in quanto diversi interventi erano già stati finanziati con l'ordinanza n. 42/2012;

Ravvisata l'opportunità di incrementare la spesa prevista per la costruzione di edifici in sedi nuove e diverse, a seguito riorganizzazione della rete scolastica, ai sensi dell'articolo 11 comma 1. lett. a) punto 3) del Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012, il quale integra l'articolo 4, comma 1, lettera a) del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 01 agosto 2012 e dell'ordinanza n. 20 del 19 febbraio 2013 fino a 22 milioni di euro;

Preso atto che a seguito delle richieste pervenute dai comuni per il completamento degli Edifici Scolastici Temporanei (EST) è necessario integrare il punto 1) dell'ordinanza n. 40 del 28 marzo 2013 includendo tra gli interventi che presentano un costo superiore al 50% dell'importo contrattuale anche il lotto 17 relativo alla scuola primaria Dante Alighieri in via Giolitti a Mirandola;

Rilevato che al momento, sulla base degli elementi conosciuti, si ritiene opportuno approvare una ulteriore rimodulazione del Programma Operativo delle Scuole approvato con l'ordinanze n. 13 del 25 luglio 2012, n. 78 del 21 novembre 2012 e n. 17 del 18 febbraio 2013;

Vista la proposta di rimodulazione del Programma Operativo Scuole che modifica ed integra i precedenti programmi approvati con l'ordinanze n. 13 del 25 luglio 2012, n. 78 del 21 novembre 2012 e n. 17 del 18 febbraio 2013, che risulta essere di seguito descritta:

| | TIPOLOGIA INTERVENTO | IMPORTO |
|----|---|-----------------|
| a) | Contributo agli enti attuatori pubblici ed ai soggetti privati (scuole paritarie) per la riparazione immediata degli edifici scolastici che hanno avuto un esito di agibilità "A", "B", "C"; | € 23.000.000,00 |
| b) | Contributo agli enti attuatori pubblici ed ai soggetti privati (scuole paritarie) per la riparazione immediata, con miglioramento sismico, degli edifici scolastici che hanno avuto un esito di agibilità "E" che consenta il riutilizzo delle scuole nel più breve tempo possibile. | € 25.000.000,00 |
| c) | Contributo agli enti attuatori pubblici ed ai soggetti privati (scuole paritarie) per la messa in sicurezza immediata degli edifici scolastici (compreso le palestre) che presentano la tipologia costruttiva prefabbricata disciplinata dall'articolo 3 comma 7, 7-bis, 8, 8-bis, 9, 10 del D.L. 74/2012, convertito con la legge 122/2012 | € 1.700.000,00 |
| d) | Costruzione di edifici scolastici temporanei (EST) in sostituzione delle scuole che non possono essere riparate e riattivate per l'anno scolastico 2013-2014. | € 74.000.000,00 |
| e) | Acquisizione in locazione, montaggio e smontaggio di prefabbricati modulari scolastici, compreso le sistemazioni ed urbanizzazioni delle aree, per quelle scuole che verranno riparate, con miglioramento sismico, nel più breve tempo possibile. | € 31.000.000,00 |
| f) | Costruzione palestre temporanee in sostituzione di quelle che non possono essere riparate e riattivate per l'anno scolastico 2013-2014, compreso eventuali contributi per ripristino strutture da destinare a palestre temporanee o per cofinanziare interventi eseguiti direttamente dai soggetti pubblici. | € 35.000.000,00 |
| g) | Contributo agli enti attuatori pubblici per la esecuzione delle opere di urbanizzazione, esterne ed interne alle aree localizzate (se già non ricomprese nelle opere in appalto), necessarie ad assicurare il funzionamento degli edifici scolastici temporanei (compreso palestre ed altre strutture scolastiche) ed ai prefabbricati modulari scolastici, nonché per l'esecuzione, all'interno delle stesse aree localizzate, di opere di demolizione di fabbricati esistenti e di opere fondazionali necessarie alla costruzione, a seguito di donazioni e/o altre forme di finanziamento, di strutture scolastiche. Contributo agli enti attuatori pubblici per indennità occupazione d'urgenza ed esproprio delle aree per urbanizzazione. | € 26.250.000,00 |
| h) | Contributo agli enti attuatori pubblici per soluzioni alternative temporanee messe in atto per far fronte alla non agibilità delle strutture scolastiche, consistenti in affitto strutture, riparazione immediata altri edifici, traslochi, acquisto arredi, etc. | € 4.500.000,00 |
| i) | Costruzione di edifici in sedi nuove e diverse a seguito riorganizzazione della rete scolastica ai sensi dell'articolo 11 comma 1. lett. a) punto 3) del Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012, il quale integra l'articolo 4, comma 1, lettera a) del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 01 agosto 2012 | € 22.000.000,00 |

Visto l'articolo 2 del decreto-legge n° 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 01 agosto 2012, che dispone l'istituzione del fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 e assegna i relativi finanziamenti;

Rilevato che il suindicato Programma Operativo Scuole prevede la programmazione ed esecuzione degli interventi per la riparazione delle strutture scolastiche e per la realizzazione degli interventi sostitutivi in grado di assicurare il normale svolgimento delle attività scolastiche, quantificando un costo complessivo di € 242.450.000,00;

Preso atto che la differenza di € 18.450.000,00, rispetto al precedente stanziamento di € 224.000.000,00, è giustificato dagli incrementi di spesa ampiamente descritti in precedenza;

Atteso che l'importo complessivo di € 242.450.000,00 previsto dall'ulteriore rimodulazione del Programma Operativo Scuole trova copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012 n° 74, dando atto che tale fondo presenta la necessaria disponibilità; .

Ritenuto di stabilire che il termine per la fine dei lavori e la rendicontazione di tutti gli interventi finanziati con il programma operativo scuole è prorogato al 30 ottobre 2013, tranne quelli previsti dalle lettere b) e c) per i quali il termine per la fine lavori e rendicontazione è fissato al 31 luglio 2014;

Atteso che trattandosi di modifiche relative alla rimodulazione degli stanziamenti per le varie tipologie di interventi la proposta non è stata sottoposta al Comitato Istituzionale costituito ai sensi dell'ordinanza n. 1 dell'8 giugno 2012;

Visto l'art. 27 comma 1, della L. 24 novembre 2000, n. 340 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 7 giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti;

Tutto ciò premesso e considerato,

DISPONE

1) Di approvare l'ulteriore rimodulazione del Programma Operativo Scuole, già approvato con l'ordinanze n. 13 del 25 luglio 2012, n. 78 del 21 novembre 2012 e n. 17 del 18 febbraio 2013, costituito dagli interventi di seguito descritti, con la stima dei relativi costi:

| | TIPOLOGIA INTERVENTO | IMPORTO |
|----|---|-----------------|
| a) | Contributo agli enti attuatori pubblici ed ai soggetti privati (scuole paritarie) per la riparazione immediata degli edifici scolastici che hanno avuto un esito di agibilità "A", "B", "C"; | € 23.000.000,00 |
| b) | Contributo agli enti attuatori pubblici ed ai soggetti privati (scuole paritarie) per la riparazione immediata, con miglioramento sismico, degli edifici scolastici che hanno avuto un esito di agibilità "E" che consenta il riutilizzo delle scuole nel più breve tempo possibile. | € 25.000.000,00 |
| c) | Contributo agli enti attuatori pubblici ed ai soggetti privati (scuole paritarie) per la messa in sicurezza immediata degli edifici scolastici (compreso le palestre) che presentano la tipologia costruttiva prefabbricata disciplinata dall'articolo 3 comma 7, 7-bis, 8, 8-bis, 9, 10 del D.L. 74/2012, convertito con la legge 122/2012 | € 1.700.000,00 |

| | | |
|----|---|-----------------|
| d) | Costruzione di edifici scolastici temporanei (EST) in sostituzione delle scuole che non possono essere riparate e riattivate per l'anno scolastico 2013-2014. | € 74.000.000,00 |
| e) | Acquisizione in locazione, montaggio e smontaggio di prefabbricati modulari scolastici, compreso le sistemazioni ed urbanizzazioni delle aree, per quelle scuole che verranno riparate, con miglioramento sismico, nel più breve tempo possibile. | € 31.000.000,00 |
| f) | Costruzione palestre temporanee in sostituzione di quelle che non possono essere riparate e riattivate per l'anno scolastico 2013-2014, compreso eventuali contributi per ripristino strutture da destinare a palestre temporanee o per cofinanziare interventi eseguiti direttamente dai soggetti pubblici. | € 35.000.000,00 |
| g) | Contributo agli enti attuatori pubblici per la esecuzione delle opere di urbanizzazione, esterne ed interne alle aree localizzate (se già non ricomprese nelle opere in appalto), necessarie ad assicurare il funzionamento degli edifici scolastici temporanei (compreso palestre ed altre strutture scolastiche) ed ai prefabbricati modulari scolastici, nonché per l'esecuzione, all'interno delle stesse aree localizzate, di opere di demolizione di fabbricati esistenti e di opere fondazionali necessarie alla costruzione, a seguito di donazioni e/o altre forme di finanziamento, di strutture scolastiche. Contributo agli enti attuatori pubblici per indennità occupazione d'urgenza ed esproprio delle aree per urbanizzazione. | € 26.250.000,00 |
| h) | Contributo agli enti attuatori pubblici per soluzioni alternative temporanee messe in atto per far fronte alla non agibilità delle strutture scolastiche, consistenti in affitto strutture, riparazione immediata altri edifici, traslochi, acquisto arredi, etc | € 4.500.000,00 |
| i) | Costruzione di edifici in sedi nuove e diverse a seguito riorganizzazione della rete scolastica ai sensi dell'articolo 11 comma 1. lett. a) punto 3) del Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012, il quale integra l'articolo 4, comma 1, lettera a) del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 01 agosto 2012 | € 22.000.000,00 |

- 2) di prendere atto che il Programma Operativo Scuole, ulteriormente rimodulato, prevede la programmazione ed esecuzione degli interventi per la riparazione delle strutture scolastiche e per la realizzazione degli interventi sostitutivi in grado di assicurare il normale svolgimento dell'attività scolastica, quantificando un costo complessivo di € 242.450.000,00, con una previsione di maggiori costi per € 18.450.000,00, rispetto allo stanziamento approvato con l'ordinanza n. 17 del 18 febbraio 2013;
- 3) di dare atto che l'importo complessivo di € 242.450.000,00 dell'ulteriore rimodulazione del Programma Operativo Scuole trova copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012 n° 74, dando atto che tale fondo presenta la necessaria disponibilità; .
- 4) di ammettere all'istruttoria ed alla concessione del contributo previsto dall'ordinanza n. 2/2012 e successive modificazioni anche i progetti relativi alla scuola materna e nido comunale di Via Montessori nel comune di San Felice sul Panaro e alla scuola paritaria

Smiling Service nel comune di Ferrara che sono stati presentati oltre i termini previsti per consentire la riparazione, con rafforzamento locale, anche di questi due edifici scolastici;

- 5) di prorogare i contratti di locazione dei PMS, in base alle richieste formulate dai comuni e dalle province, per sei o dodici mesi, dal termine di scadenza dell'attuale locazione;
- 6) di procedere, laddove venga accertata la convenienza economica, in alternativa alla proroga della locazione dei PMS per dodici mesi o periodi superiori, all'acquisto dei prefabbricati modulari scolastici che saranno utilizzati dai comuni e dalle province per la gestione dell'emergenza scolastica;
- 7) di integrare il punto 1) dell'ordinanza n. 40 del 28 marzo 2013 includendo tra gli interventi di completamento degli edifici scolastici temporanei (EST), che presentano un costo superiore al 50% dell'importo contrattuale, anche il lotto 17 relativo alla scuola primaria Dante Alighieri in via Giolitti a Mirandola;
- 8) di stabilire che il termine per la fine dei lavori e la rendicontazione di tutti gli interventi finanziati con il programma operativo scuole è prorogato al 30 ottobre 2013, tranne per quelli previsti dalle lettere b) e c) per i quali il termine per la fine lavori e rendicontazione è fissato al 31 luglio 2014;
- 9) di dare atto che per la realizzazione del Programma Operativo Scuole restano valide le disposizioni approvate con ordinanze n. 13 del 25 luglio 2012, n. 78 del 21 novembre 2012, n. 17 del 18 febbraio 2013 e n. 40 del 28 marzo 2013, se non in contrasto con la presente;

La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 7 giugno 2013

Il Commissario Delegato

Vasco Errani

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 7 GIUGNO 2013, N. 69

Autorizzazione di ulteriori spese per acquisizioni di beni e servizi finalizzati all'assistenza alla popolazione riferiti al periodo 20 maggio - 29 luglio 2012 ex OCDPC n. 1, 22 maggio 2012, n. 3 del 2 giugno 2012 e n. 29 del 7 dicembre 2012

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

VISTI:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di 60 giorni ovvero fino al 21 luglio 2012, in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2012 che ha colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova;

- l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1 del 22 maggio 2012, adottata ai sensi della delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012, con la quale l'ambito delle iniziative d'urgenza per fronteggiare la fase di prima emergenza è stato circoscritto agli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione e agli interventi provvisori urgenti, finanziabili con le risorse di cui all'art. 7 dell'ordinanza medesima;

- visto in particolare il comma 2 dell'articolo 7 della citata ordinanza, nel quale, con lo scopo di garantire la realizzazione delle suddette iniziative d'urgenza, è stata disposta l'istituzione di apposite contabilità speciali intestate ai Direttori Regionali di cui all'articolo 1, comma 2, dell'OCDPC n.1/2012 e all'articolo 1, comma 6 dell'OCDPC n. 3/2012;

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per la durata di 60 giorni ovvero fino al 29 luglio 2012 in conseguenza dell'evento sismico del 29 di maggio 2012 che ha colpito, oltre alle province sopra indicate, la province di Reggio Emilia e Rovigo;

- l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 3 del 2 giugno 2012, adottata ai sensi della delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012, con la quale, ai fini del soccorso e dell'assistenza alla popolazione nonché della realizzazione degli interventi provvisori urgenti, è stata istituita presso l'Agenzia regionale di protezione civile, la Direzione Comando e Controllo (DI.COMA.C), quale organismo di coordinamento delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, a supporto delle attività del Capo del dipartimento della Protezione Civile;

- il D.L. 6 giugno 2012, n. 74 *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012"*, pubblicato nella G.U. n. 131 del 7 giugno 2012 e convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012, con il quale lo stato di emergenza, dichiarato con le richiamate delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012, è stato prorogato fino al 31 maggio 2013 e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono stati nominati Commissari delegati

per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori colpiti;

- in particolare l'art. 2, comma 1, del D.L. n. 74/2012 con il quale è stato istituito il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati ai sensi del medesimo articolo 2, comma 6;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012 che, in attuazione dell'art. 2, comma 2, del D.L. 74/2012, ripartisce le risorse del Fondo di cui al punto precedente tra le regioni interessate;

EVIDENZIATO che il capo del Dipartimento della Protezione Civile con nota prot. n. TEREM/0039784 del 12 giugno 2012 ha diramato le indicazioni operative ed attuative dell'OCDPC n. 1/2012 e dell'OCDPC n. 3/2012 in materia di procedure di spesa, sia raggruppando le spese in oggetto per tipologie, sia operando una classificazione tra spese sostenute entro la prima fase emergenziale, finanziabili dietro presentazione di apposita rendicontazione, e spese che si prevede di sostenere entro la seconda fase emergenziale, finanziabili dietro presentazione di apposita autorizzazione della DI.COMA.C. per la relativa copertura finanziaria a valere sulle risorse di cui al citato art. 7 dell'OCDPC n. 3/2012;

RILEVATO che con nota prot. USG/0003255 P-4.2.1.SG del 16 luglio 2012 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha confermato la scadenza della fase di prima emergenza al 29 luglio 2012, con conseguente subentro dei Presidenti delle Regioni interessate nella gestione degli interventi di assistenza;

VISTA la nota prot. n. PC/2012/EMG0368 del 28 luglio 2012 con cui, in anticipazione dell'ordinanza n. 15 del Capo Dipartimento della Protezione Civile, l'Assessore alla sicurezza territoriale. Difesa del suolo e della costa. Protezione civile della regione Emilia-Romagna ha fornito alcune preliminari indicazioni organizzative volte ad assicurare l'attività di assistenza alla popolazione senza soluzione di continuità;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 15 del 1° agosto 2012, recante: *"Ulteriori disposizioni urgenti relative agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo nel mese di maggio 2012"*, con la quale, acquisita l'intesa dei Presidenti delle Regioni - Commissari delegati, si dispone che:

- alla data del 2 agosto cessano le funzioni e le attività della DI.COMA.C. e dei tre Direttori delle tre Regioni interessate, tra cui, per quanto riguarda l'Emilia-Romagna, del Direttore dell'Agenzia regionale di Protezione Civile, quali soggetti responsabili per l'assistenza alla popolazione ai sensi della OCDPC n. 1 e dell'OCDPC n. 3/2012, ai quali subentrano, a decorrere dal 3 agosto 2012, i presidenti di tali Regioni in qualità di Commissari delegati;
- il Commissario Delegato per la Regione Emilia-Romagna, si avvale dell'Agenzia regionale di Protezione Civile;
- il Coordinatore della DI.COMA.C. trasmette, entro il 2 agosto 2012, ai Commissari delegati una relazione contenente le informazioni necessarie per consentire, senza soluzione di continuità, il proseguimento delle attività di assistenza alle popolazioni colpite, nonché le richieste di autorizzazioni pervenute entro il 2 agosto 2012 alla Direzione di Comando e Controllo e per le quali entro la medesima data non sia stato completato l'iter autorizzativo;

- gli oneri derivanti dalla prosecuzione delle attività emergenziali di accoglienza e assistenza alla popolazione da parte dei Commissari Delegati, gravano sul Fondo di cui all'art. 2 del D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, nel limite delle risorse allo scopo individuate dagli stessi Commissari con propri provvedimenti, nell'ambito della quota del citato fondo di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012, a far data dal 30 luglio 2012;

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 4, della sopraccitata ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 15, in cui viene stabilito che le contabilità speciali di cui all'art. 7, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1/2012 e di cui all'art. 7, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 3/2012 rimangono aperte fino al 31 dicembre 2012 per la liquidazione di tutte le spese autorizzate dalla Direzione di comando e controllo ed i titolari delle medesime contabilità speciali provvedono alla rendicontazione ai sensi di quanto previsto all'art. 5, comma 5 bis, della L. 225/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO che a seguito della conclusione delle attività della Direzione di comando e controllo, il Dipartimento della Protezione Civile ha trasferito al Presidente della Regione Emilia-Romagna Commissario Delegato, le richieste di autorizzazione provenienti dall'amministrazione regionale e dagli Enti Locali dell'Emilia-Romagna per attività connesse con l'assistenza alla popolazione e con opere provvisoriale urgenti, per le quali non è stato possibile completare l'iter istruttorio;

VISTA la nota prot. DPC/CD/0000212 del 10 agosto 2012, con cui il Capo Dipartimento della Protezione Civile, trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri il quadro riepilogativo degli oneri finanziari necessari per la gestione dell'emergenza conseguente agli eventi sismici del 20-29 maggio 2012 quantificati per un importo pari a 111,9 milioni di Euro, stimando in ulteriori 31,9 milioni di Euro gli oneri necessari per spese relative ad attività emergenziali ed opere provvisoriale, richieste dalla DI.COMA.C., per le quali non è stato possibile completare l'iter istruttorio;

VISTA la nota del Presidente della Regione Emilia-Romagna prot. n. PG.2012.0203698 del 28/08/2012, con cui viene richiesto al Capo Dipartimento della Protezione Civile, di rappresentare al Governo la necessità di assicurare la totale copertura degli oneri relativi all'assistenza alla popolazione per il periodo dal 20 maggio fino al 29 luglio 2012 a totale carico dello Stato, con stanziamenti aggiuntivi rispetto a quelli assegnati alla gestione commissariale con D.L. 74/2012;

VISTA la nota del Presidente della Regione Emilia-Romagna prot. n. PG.2012.0282828 del 30/11/2012 indirizzata al Capo Dipartimento della Protezione Civile, con la quale veniva proposto un percorso di unificazione delle gestioni in contabilità speciale delle attività connesse all'emergenza sismica 2012, con l'obiettivo di semplificare le procedure in atto e di rendere più tempestiva l'azione amministrativa connessa con l'attuazione dei sopraccitati provvedimenti;

VISTA la nota del Capo Dipartimento della Protezione Civile prot. n. ABI0084831 del 19/12/2012, con la quale, riscontrando positivamente la richiesta del Presidente della Regione Emilia-Romagna di cui alla nota prot. n. PG.2012.0282828 del 30/11/2012, viene precisato che il reintegro delle risorse anticipate dalla contabilità speciale 5699, intestata allo stesso Presidente - Commissario

Delegato, avverrà mediante l'utilizzo delle risorse rese disponibili dal fondo di solidarietà dell'Unione Europea;

ATTESO che con ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 29 del 7 dicembre 2012, recante: "*Ulteriori disposizioni urgenti relative agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo nel mese di maggio 2012*", si dispone all'art. 2, acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna, che agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alle ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile del 22 maggio 2012, n. 1, del 2 giugno 2012 n. 2 e n. 3, del 6 giugno 2012, n. 4 e del 15 giugno 2012, n. 9, si provvede integrando le risorse finanziarie già individuate dal Consiglio dei Ministri, nella seduta del 22 maggio 2012, con le risorse di cui all'art. 16, comma 1 della legge 6 luglio 2012, n. 96, assegnate in favore della Regione Emilia-Romagna con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 ottobre 2012, in via di anticipazione sul contributo del Fondo di solidarietà dell'Unione Europea, nel limite di Euro 40.000.000,00;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 42 del 24 gennaio 2013, con la quale si dispone di prorogare il termine di apertura delle contabilità speciali intestate ai Direttori Regionali di cui all'articolo 1, comma 2, dell'OCDPC n.1/2012 e all'articolo 1, comma 6 dell'OCDPC n. 3/2012, disponendone la scadenza in concomitanza con il termine dello stato di emergenza fissato al 31 maggio 2013;

ATTESO che, con successiva propria ordinanza n.19 del 19 febbraio 2013, è stata autorizzata alle amministrazioni beneficiarie la spesa complessiva di Euro 18.699.404,97, per l'acquisizione di beni e servizi per interventi di assistenza alla popolazione riferite al periodo dal 20 maggio al 29 luglio 2012, dando atto al punto 2 del dispositivo che ulteriori richieste di autorizzazione pervenute dagli Enti Locali, riferibili al periodo 20 maggio - 29 luglio 2012, non ricomprese tra quelle oggetto di ricognizione del proprio decreto n. 129/2012, sarebbero state oggetto di successivo proprio provvedimento di autorizzazione;

PRESO ATTO delle richieste di autorizzazione degli oneri di spesa per acquisizione di beni e servizi finalizzati agli interventi di assistenza alla popolazione relative al periodo 20 maggio - 29 luglio 2012 e trasmesse, ad integrazione, dalle Province di Bologna, Reggio Emilia, Modena e Ferrara;

DATO ATTO che, a conclusione dell'istruttoria espletata dalle strutture di coordinamento delle Province sopra indicate, dall'Agenzia regionale di protezione civile e dalla funzione Sanità e Sociale d'intesa con la Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali per quanto attiene alle spese di natura sociale e sanitaria, risulta autorizzabile per le suddette finalità una somma complessiva di Euro 1.137.248,76 indicata e dettagliata nella tabella Allegato 1 del presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO inoltre che nelle tabelle allegati 1 e 2 alla sopraccitata ordinanza n. 19/2013, per puro errore materiale, gli importi relativi ad alcune richieste di autorizzazione di Comuni non sono stati indicati correttamente, ma sono da intendersi quelli indicati nella tabella di cui all'allegato 2 alla presente ordinanza, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RAVVISATA, pertanto, l'opportunità di procedere alla rettifica dell'importo della tabella di cui all'allegato 1 dell'ordinanza n. 19/2013, pari a Euro 15.633.123,54 rideterminandolo in Euro 15.347.893,34 e, analogamente, di rideterminare l'importo

della tabella di cui all'allegato 2 della medesima ordinanza da Euro 3.066.281,43 a Euro 3.062.781,43, con variazione del totale complessivo dell'ordinanza 19/2013 rideterminato da Euro 18.699.404,97 a Euro 18.410.674,77;

PRESO ATTO della apertura, ai sensi dell'articolo 2 - comma 6, del citato decreto legge n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, di apposita contabilità speciale n. 5699, presso la Banca D'Italia, Tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Bologna, intestata a "Commissario Presidente Regione Emilia-Romagna-D.L.74-12";

DATO ATTO che in data 28 dicembre 2012, è stata versata sulla contabilità speciale di cui sopra la somma di 549.560.750,63 Euro, in favore della Regione Emilia-Romagna, proveniente dal contributo del Fondo di solidarietà dell'Unione Europea;

ATTESO che, sulla base delle sopraccitate intese intervenute fra Dipartimento della Protezione Civile e Commissario Delegato, agli oneri finanziari correlati al periodo 20 maggio - 29 luglio 2012 si dovrà fare fronte mediante l'utilizzo delle risorse rese disponibili dal fondo di solidarietà dell'Unione Europea;

RITENUTO, pertanto, con il presente atto:

- di autorizzare la somma di Euro 1.137.248,76, quale spesa risultante dalle pratiche (riferibili al periodo 20 maggio-29 luglio 2012) pervenute al Commissario Delegato non in tempo utile per consentirne l'adozione con l'ordinanza n.19 del 19 febbraio 2013, dettagliata nella tabella, allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto a valere sulle risorse rivenienti nella contabilità speciale n. 5699, aperta, come previsto dall'art.2, D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

- di ridefinire l'importo già autorizzato con la propria ordinanza n. 19/2013 pari a complessivi Euro 18.699.404,97 in complessivi Euro 18.410.674, risultante dalla rideterminazione dovuta alle rettifiche così come indicate nella tabella in allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;

EVIDENZIATO che il presente atto va trasmesso alla Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna ai fini del controllo preventivo di legittimità previsto dall'art. 3, comma 1, lett. c-bis, della L. n. 20/1994;

VISTI:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile" e ss.mm.;

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

- il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 "Disposizioni

urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile";

- il decreto legge 15 maggio 2012, n. 59 "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile", convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

- la Legge Regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";

DISPONE

1. di autorizzare la spesa complessiva di Euro 1.137.248,76 delle amministrazioni specificate nella tabella in allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, per l'acquisizione di beni e servizi per interventi di assistenza alla popolazione riferiti al periodo 20 maggio - 29 luglio 2012 ad integrazione della spesa riferita al medesimo periodo, autorizzata con ordinanza n.19 del 19 febbraio 2013;

2. di ridefinire l'importo già autorizzato con la propria ordinanza n. 19/2013 pari a complessivi Euro 18.699.404,97 in complessivi Euro 18.410.674, risultante dalla rideterminazione dovuta alle rettifiche così come indicate nella tabella in allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di dare atto che gli oneri complessivi pari ad Euro 1.137.248,76 di cui al punto 1 trovano copertura finanziaria a valere sulle risorse rivenienti dal Fondo di cui all'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122;

4. di dare atto che la disciplina della rendicontazione delle spese è dettata nella nota prot. n. PC.2012.001391 del 3 agosto 2012 in analogia con quanto disposto per le medesime tipologie di spese di acquisizione di beni e servizi riferite al periodo 20 maggio-29 luglio autorizzate dalla DI.COMA.C;

5. di dare atto che all'attività di liquidazione delle spese di cui al punto 1 del dispositivo, provvede l'Agenzia Regionale di Protezione Civile, a valere sulle risorse iscritte nella contabilità speciale n. 5699 intestata al Commissario Presidente della Regione Emilia-Romagna ex D.L. 74-2012, per le tipologie di spese e nei limiti delle somme indicate al citato allegato 1 al presente provvedimento;

6. di inviare la presente ordinanza alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c-bis, della L. n. 20/1994;

7. di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 7 giugno 2013

Il Commissario Delegato
Vasco Errani

ALLEGATO 1

| ELENCO SPESE RELATIVE AL PERIODO 20 MAGGIO-29 LUGLIO 2012 - INTEGRAZIONE ALL'ORDINANZA 19/2013 | | |
|---|-------------------------|----------------------|
| Ente | Comune | Totale |
| AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE - Regione Emilia Romagna - Totale | | €98.312,62 |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA - Totale | | €43.644,70 |
| Provincia di Bologna | CREVALCORE | €30.630,26 |
| | GALLIERA | €940,00 |
| Provincia di Bologna - Totale | | €31.570,26 |
| Provincia di Ferrara | BONDENO | €5.500,00 |
| | CENTO | €31.960,00 |
| | MIRABELLO | €2.879,80 |
| | SANT'AGOSTINO | €30.930,00 |
| Provincia di Ferrara - Totale | | €71.269,80 |
| Provincia di Modena | CAMPOSANTO | €3.659,30 |
| | CARPI | €29.497,21 |
| | CAVEZZO | €47.245,72 |
| | CONCORDIA SULLA SECCHIA | €36.770,38 |
| | MEDOLLA | €51.278,54 |
| | MIRANDOLA | €295.805,48 |
| | NOVI DI MODENA | €127.847,20 |
| | SAN FELICE SUL PANARO | €85.516,74 |
| | SAN POSSIDONIO | €19.430,29 |
| SAN PROSPERO | €42.588,83 | |
| Provincia di Modena - Totale | | €739.639,69 |
| Provincia di Reggio Emilia | CORREGGIO | €43.695,00 |
| | GUASTALLA | €72.331,46 |
| | REGGIO NELL'EMILIA | €1.934,78 |
| | REGGIOLO | €34.850,45 |
| Provincia di Reggio Emilia - Totale | | €152.811,69 |
| Totale complessivo | | €1.137.248,76 |

ALLEGATO 2

PARZIALE RIDETERMINAZIONE IMPORTI ORDINANZA 19/2013

| Comune | Importo rettificato | Importo all.1 ord. 19/2013 |
|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Bomporto | € 18.539,90 | € 19.439,90 |
| Carpi | € 1.323.440,97 | € 1.521.421,17 |
| Cavezzo | € 611.652,74 | € 682.752,74 |
| Concordia sulla Secchia | € 399.766,00 | € 415.066,00 |
| San Prospero | € 269.530,85 | € 269.480,85 |
| Mirandola (All.2 ord. 19/2013) | € 457.367,07 | € 460.867,07 |

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 12 GIUGNO 2013, N. 70

Programmazione delle risorse finanziarie per gli oneri connessi alla prosecuzione delle attività di assistenza alla popolazione sino al 30 settembre 2013

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

VISTI:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di 60 giorni ovvero fino al 21 luglio 2012, in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2012 che ha colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova;

- l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1 del 22 maggio 2012, adottata ai sensi della delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012, con la quale l'ambito delle iniziative d'urgenza per fronteggiare la fase di prima emergenza è stato circoscritto agli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione e agli interventi provvisori urgenti, finanziabili con le risorse di cui all'art. 7 dell'ordinanza medesima;

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per la durata di 60 giorni ovvero fino al 29 luglio 2012 in conseguenza dell'evento sismico del 29 maggio 2012 che ha colpito, oltre alle province sopra indicate, la province di Reggio Emilia e Rovigo;

- l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 3 del 2 giugno 2012, adottata ai sensi della delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012, con la quale, tra l'altro, oltre a circoscrivere l'ambito delle iniziative d'urgenza alla stessa tipologia di interventi indicati nell'OCDPC n. 1/2012, si è provveduto, ai fini del soccorso e dell'assistenza alla popolazione, ad istituire presso la sede dell'Agenzia regionale di protezione civile, la Direzione Comando e Controllo (Di.Coma.C.), quale organismo di coordinamento delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, a supporto delle attività del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;

- il D.L. 6 giugno 2012, n. 74 "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*", convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, con il quale si è provveduto, tra l'altro, a prorogare fino al 31 maggio 2013 lo stato di emergenza dichiarato con le richiamate delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012, ad istituire un apposito Fondo per la ricostruzione, di seguito denominato per brevità Fondo, ed a nominare i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto Commissari delegati per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori colpiti, a favore dei quali è stata, peraltro, autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali su cui assegnare le risorse provenienti dal predetto Fondo;

- il decreto legge 26 aprile 2013, n. 43 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto

ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015", con il quale tra l'altro si è provveduto a prorogare lo stato di emergenza (previsto dal sopraccitato art.1 D.L. 74/2012) al 31 dicembre 2014;

RILEVATO che con nota prot. USG/0003255 P-4.2.1.SG del 16 luglio 2012 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha confermato la scadenza della fase di prima emergenza al 29 luglio 2012, con conseguente subentro dei Presidenti delle Regioni interessate nella gestione degli interventi di assistenza;

VISTA la nota prot. n. REG. PC72012/EMG0368 del 18/7/2012 con cui, nelle more dell'adozione dell'apposita ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 15 del 1 agosto 2012 volta a disciplinare le modalità del subentro di cui sopra, l'Assessore alla Sicurezza territoriale. Difesa del suolo e della costa. Protezione civile della Regione Emilia-Romagna ha fornito alcune preliminari indicazioni organizzative ed operative, recepite con propria ordinanza n. 17/2012, al fine di assicurare la prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività di assistenza alla popolazione;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 15 del 1 agosto 2012, con la quale, acquisita l'intesa dei Presidenti delle Regioni-Commissari delegati, si dispone che:

- le funzioni e le attività della Di.Coma.C., istituita con OCDPC n. 3/2012, cessano alla data del 2 agosto 2012;
- alla medesima data cessano anche le funzioni dei "Soggetti responsabili dell'assistenza alla popolazione", individuati con OCDPC n. 1/2012 e OCDPC n. 3/2012 (per la Regione Emilia-Romagna, il Direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile) ai quali subentrano i Presidenti delle Regioni interessate, in qualità di Commissari delegati, ai sensi del D.L. 74/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2012;
- in particolare, il Presidente della Regione Emilia-Romagna - Commissario delegato, ai fini delle attività di assistenza alla popolazione, si avvale dell'Agenzia Regionale di protezione civile;
- gli oneri finanziari derivanti dalla prosecuzione delle attività emergenziali, con particolare riferimento alle attività di accoglienza ed assistenza alla popolazione, gravano sul Fondo, nei limiti delle risorse allo scopo individuate dai Commissari delegati, con propri provvedimenti, nell'ambito della quota del citato Fondo prevista dal D.P.C.M. 4 luglio 2012 per ciascuna delle tre Regioni interessate;

RICHIAMATA la propria ordinanza del 2 agosto 2012 n. 17, come modificata con ordinanza n. 19 del 7 agosto 2012, con la quale, oltre alla definizione delle misure, anche di carattere organizzativo, volte a garantire la prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività di assistenza alla popolazione già avviate dalla Di.Coma.C., in stretto raccordo con le strutture regionali e ad assicurare la continuità operativa con la gestione precedente, si è provveduto a programmare, a valere sulle risorse rivenienti dal Fondo, una spesa stimata complessivamente in Euro 17.220.000,00 per far fronte agli oneri relativi alle diverse tipologie di interventi di assistenza alla popolazione ed attività ad essi strumentalmente connesse, nel seguito per brevità denominati interventi assistenziali, espressamente indicati nel prospetto allegato alla medesima ordinanza con riferimento all'arco temporale ivi specificato in corrispondenza di ciascuna tipologia di intervento ed attività;

RICHIAMATE, altresì le proprie ordinanze:

- n. 21 e n. 22 del 10 agosto 2012, con le quali, al fine di assicurare la prosecuzione fino al 30 settembre 2012, da parte dei Vigili del fuoco, delle attività di assistenza specialistica e degli interventi provvisori urgenti e, da parte delle Forze armate, delle attività di sorveglianza del territorio e tutela dell'ordine pubblico, nei limiti dei contingenti del personale ivi specificati, è stata programmata una spesa rispettivamente di Euro 2.754.000,00 ed Euro 232.000,00, per un totale di Euro 2.986.000,00;

- n. 52 del 9 ottobre 2012, con la quale è stata programmata, a valere sulle risorse rivenienti dal Fondo, una spesa di Euro 39.380.000,00 necessaria ad assicurare fino al 31 dicembre 2012 la prosecuzione degli interventi assistenziali come dettagliati nel relativo allegato 1, da cui risulta che, ad integrazione delle risorse di Euro 17.220.000,00 programmate con la propria ordinanza n. 17/2012, come modificata dall'ordinanza n. 19/2012, e delle risorse di Euro 2.986.000,00 programmate con le proprie ordinanze n. 21/2012 e n. 22/2012, la spesa complessiva per le suddette finalità è stata stimata in complessivi Euro 59.586.000,00;

- n. 68 del 9 novembre 2012, n. 89 del 10 dicembre 2012 e n. 8 dell'11 febbraio 2013 con le quali sono state rispettivamente programmate, a valere sulle risorse rivenienti dal Fondo, una spesa di Euro 691.200,00 per il periodo dal 1 al 30 novembre 2012, una spesa di Euro 512.640,00 per il periodo dal 1 al 20 dicembre 2012 ed una spesa di Euro 2.106.720,00 per il periodo dal 14 gennaio fino al 31 marzo per un totale di Euro 3.310.560,00 a copertura degli oneri stimati per l'impiego, in tali periodi, di unità di personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco al fine di assicurare, senza soluzione di continuità, l'esecuzione di opere provvisori urgenti, l'assistenza specialistica per l'accesso alle cd. zone rosse e agli edifici inagibili e il recupero di beni;

- n. 56 del 12 ottobre 2012 con la quale si è specificato che le spese di accoglienza in strutture socio-sanitarie di anziani e disabili non autosufficienti o fragili incidono per Euro 8.227.359,00 sulla programmazione di spesa di Euro 8.500.000,00 per il periodo 30 luglio -31 dicembre 2012 specificata alla voce n. 14 "*Spese di accoglienza in strutture socio-sanitarie di anziani e disabili non autosufficienti o fragili ed altri oneri di natura sociale e sanitaria*" dell'allegato 1 alla propria ordinanza n. 52/2012 e, pertanto, la restante spesa programmata di Euro 272.641,00 riguarda gli altri oneri di natura sociale e sanitaria;

- n. 87 del 7 dicembre 2012 con la quale è stata rimodulata, per le ragioni ivi indicate, in Euro 6.706.955,46 la predetta spesa di Euro 8.227.359,00;

- n. 7 dell'8 febbraio 2013 con la quale è stata programmata a valere sulle risorse rivenienti dal Fondo una spesa aggiuntiva di Euro 30.129.546,54, necessaria ad assicurare fino al 31 marzo 2013 la prosecuzione degli interventi assistenziali senza soluzione di continuità, dando atto che la spesa complessivamente programmata per interventi assistenziali dal 30/07/2012 al 31/03/2013 risulta essere pari alla cifra di Euro 89.398.983,00;

- n. 8 dell'11 febbraio 2013 recante "Disposizione in merito alla prosecuzione dell'operato del personale dei Vigili del fuoco nelle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia dal 14 gennaio sino al 31 marzo 2013", che nel dettagliare analiticamente la programmazione di spesa relativa all'impiego delle unità di personale dei Vigili del Fuoco, per assicurare l'esecuzione degli interventi provvisori urgenti, l'assistenza specialistica per l'accesso alle "zone rosse" ed agli edifici inagibili nonché il recupero dei beni, quantifica i relativi oneri in Euro 2.106.720,00 e prevede come periodo del relativo impiego quello

dal 14 gennaio al 31 marzo 2013;

- n. 11 dell'11 febbraio 2013 di modifica dell'ordinanza n. 7/2013, con la quale sono stati rettificati il periodo e la spesa erroneamente riportati in corrispondenza della voce n. 4 "Personale dei Vigili del Fuoco" di cui all'allegato 1 dell'ordinanza 7/2013 e conseguentemente il Totale complessivo degli oneri previsti per interventi assistenziali dal 30/07/2012 al 31/03/2013 viene modificato da Euro 89.398.983,00 ad Euro 90.005.703,00;

- n. 29 del 14 marzo 2013 (come rettificata dall'Ordinanza n. 31/2013), con la quale si è provveduto a rimodulare ulteriormente la spesa programmata per la voce 14a "Spese delle amministrazioni locali per l'accoglienza in strutture socio-sanitarie di anziani e disabili non autosufficienti o fragili" dell'allegato 1 alla propria ordinanza n. 7/2013 da Euro 10.187.631,40 in Euro 7.413.213,00, dando atto che, a seguito di tale modifica, la spesa complessivamente programmata per interventi assistenziali sino al 31 marzo 2013 viene rideterminata da Euro 90.005.703,00 in Euro 87.231.284,60;

- n. 46 del 9 aprile 2013 di programmazione degli oneri necessari ad assicurare la prosecuzione, senza soluzione di continuità, degli interventi assistenziali fino al 31 maggio 2013, rideterminati, come dettagliato in tabella Allegato 1 alla medesima ordinanza, in Euro 85.234.886,00;

CONSIDERATO che la gestione prolungata delle aree di accoglienza, dove le Colonne mobili regionali sono state impiegate, ha comportato l'usura delle attrezzature che necessitano pertanto il ricondizionamento e la sostituzione, con una spesa che è stata inizialmente stimata in Euro 300.000,00 e coperta attraverso l'istituzione (con ordinanza 46/2013) della voce 11 bis "ripristino attrezzature", assicurata attraverso la riduzione dell'onere di cui alla voce 11 per "smontaggio campi e strutture, trasporti, bonifica siti dei campi" da Euro 4.350.000,00 ad Euro 4.050.000,00;

DATO ATTO che sulla base delle intese intervenute fra Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni che hanno fornito assistenza a seguito del sisma, gli oneri per le sopraindicate tipologie di spesa potranno trovare copertura nella quota trattenuta dallo Stato delle risorse messe a disposizione dal Fondo per gli Interventi Straordinari dell'Unione Europea;

RITENUTO pertanto, di rideterminare l'importo degli oneri di cui alla voce 11 "smontaggio campi e strutture, trasporti, bonifica siti di campi" della tabella "Allegato 1" dell'Ordinanza 46/2013 in Euro 4.350.000,00, come rappresentato nella tabella Allegato 1 alla presente ordinanza, della quale è parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che:

- per quanto riguarda il contingente di personale appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (voce n. 4), se ne rende necessario il relativo impiego sino al 31 agosto 2013, al fine di assicurare con continuità l'esecuzione delle opere provvisori urgenti e l'assistenza specialistica per l'accesso alle zone rosse ed agli edifici inagibili con conseguenti oneri aggiuntivi quantificabili in Euro 2.318.400,00;

- per gli oneri di cui alla voce 14 a "*Spese delle amministrazioni locali per l'accoglienza in strutture socio-sanitarie di anziani e disabili non autosufficienti o fragili*" dell'allegato 1 all'ordinanza n. 7, i dati acquisiti dalle strutture di accoglienza indicano la necessità di assicurare la prosecuzione degli interventi di assistenza a persone anziane e fragili sino al 30 settembre 2013 programmando una spesa aggiuntiva di importo pari ad Euro 1.048.720,00; non si rende invece necessario prevedere oneri

aggiuntivi per le “Spese delle amministrazioni locali per altri oneri di natura sociale e sanitaria”, di cui alla voce 14b, del suddetto allegato;

CONSIDERATO INOLTRE che per la voce n.15, alla luce dei dati trasmessi dalle aziende sanitarie, le necessità finanziarie quantificate nell’ordinanza n. 46/2013 pari ad Euro 18.206.687,00 sino al 31/05/2013 sono rideterminate in Euro 19.881.567,6 sino al 30/09/2013;

RITENUTO conseguentemente, sulla base di quanto sopra evidenziato, come si evince dalla tabella Allegato 1 alla presente ordinanza quale parte integrante e sostanziale, di rideterminare in Euro 90.276.886,60 l’importo complessivo degli oneri programmati per le attività di assistenza fino al 30 settembre 2013, con una variazione in aumento pari a Euro 5.042.000,60 rispetto a quanto programmato fino al 31 maggio 2013, pari a Euro 85.234.886,00, con la precedente propria ordinanza 46/2012;

DATO ATTO che:

- gli interventi assistenziali sono attuati da una molteplicità di soggetti (amministrazioni locali, aziende sanitarie ed ospedaliere regionali, volontariato, Vigili del fuoco, etc.) e che alla copertura dei relativi oneri finanziari si provvede nei limiti della spesa programmata con le proprie richiamate ordinanze e con la presente ordinanza, secondo apposite procedure di assegnazione/autorizzazione della spesa e di individuazione specifica dei soggetti assegnatari/autorizzati;

- al coordinamento degli interventi assistenziali provvede l’Agenzia regionale di protezione civile che, sulla base di quanto disposto con la propria ordinanza n. 17/2012, come modificata dall’ordinanza 19/2012, procede anche all’attuazione degli interventi e delle attività nei limiti di spesa programmati ovvero anche acquisendo direttamente i beni e servizi a tal fine necessari nei limiti della spesa programmata con le proprie richiamate ordinanze e con la presente ordinanza;

- gli interventi assistenziali programmati per il periodo 1 giugno – 30 settembre 2013 nei confronti delle persone che hanno subito danni a causa degli eventi sismici, proseguiranno secondo i criteri e le modalità attualmente in essere salvo l’intervento di disposizioni normative o commissariali modificative dei criteri medesimi;

EVIDENZIATO che il presente atto va trasmesso alla Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna ai fini del controllo preventivo di legittimità previsto dall’art. 3, comma 1, lett. c-bis, della L. n. 20/1994;

VISTI:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile”;

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

-il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile”;

- il decreto legge 15 maggio 2012, n. 59 “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

- la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 “Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile”;

DISPONE

Per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di programmare, a valere sulle risorse rivenienti dal Fondo per la ricostruzione di cui all’art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2012 gli oneri necessari ad assicurare la prosecuzione, senza soluzione di continuità, degli interventi assistenziali fino al 30 settembre 2013 rideterminati in complessivi Euro 90.276.886,60, come dettagliato nella tabella Allegato1 alla presente ordinanza della quale è parte integrante e sostanziale, con una variazione in aumento pari a Euro 5.042.000,60 rispetto a quanto programmato fino al 31 maggio 2013, pari a Euro 85.234.886,00, con la precedente propria ordinanza 46/2012;

2. di dare atto che:

- gli interventi di assistenza alla popolazione e delle attività ad essi strumentalmente connesse sono attuati da una molteplicità di soggetti (amministrazioni locali, aziende sanitarie ed ospedaliere regionali, volontariato, Vigili del fuoco, etc.) e che alla copertura dei relativi oneri finanziari si provvede nei limiti della spesa programmata con le proprie ordinanze, inclusa la presente, secondo apposite procedure di assegnazione/autorizzazione della spesa e di individuazione specifica dei soggetti assegnatari/autorizzati;
- al coordinamento degli interventi di assistenza alla popolazione e delle attività ad essi strumentalmente connesse provvede l’Agenzia regionale di protezione civile della Regione Emilia-Romagna che, sulla base di quanto disposto con la propria ordinanza n. 17/2012, come modificata dall’ordinanza 19/2012, procede anche all’attuazione degli interventi e delle attività nei limiti di spesa programmati ovvero anche acquisendo direttamente i beni e servizi a tal fine necessari nei limiti della spesa programmata con le proprie ordinanze di cui al precedente punto 3 e con la presente ordinanza;
- gli interventi assistenziali programmati per il periodo 1 giugno – 30 settembre 2013 nei confronti delle persone che hanno subito danni a causa degli eventi sismici, proseguiranno secondo i criteri e le modalità attualmente in essere salvo l’intervento di disposizioni normative o commissariali modificative dei criteri medesimi;

3. di inviare la presente ordinanza alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. c-bis, della L. n. 20/1994;

4. di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 12 giugno 2013

Il Commissario Delegato

Vasco Errani

STIMA DEGLI ONERI FINANZIARI NECESSARI PER ASSICURARE CONTINUITA' DELL'ATTIVITA' DI ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE (ATTUAZIONE DELL'OCDF-C N. 15/2012)

Allegato 1

| n. | Descrizione | SPESA PROGRAMMATA - Ord. n. 07 del 08/02/2013 modificata da Ord. n. 1 del 14/02/2013 | | SPESA PROGRAMMATA - Ord. n. 29 del 14/03/2013 parzialmente rettificata da Ord. n. 31 del 19/03/2013 | | SPESA PROGRAMMATA 01/04/2013 - 31/05/2013 | | SPESA PROGRAMMATA 06/07/2012 - 31/05/2013 | | SPESA PROGRAMMATA 01/06/2013 - 30/09/2013 | | TOTALE complessivo 30/07/2012 - 31/09/2013 |
|--------|---|--|-----------------------|---|---|---|----------------------|--|---|---|---------------------|--|
| | | TOTALE 30/07/2012 - 31/03/2013 | Periodo / Descrizione | Importo (€) | TOTALE 30/07/2012 - 31/03/2013 | Periodo / Descrizione | Importo (€) | TOTALE complessivo 30/07/2012 - 31/05/2013 | Periodo / Descrizione | Importo (€) | | |
| 1 | Assistenza alla popolazione - gestione campi e strutture di accoglienza | | | | | | | | | | | |
| 1 bis | Servizi integrativi per l'assistenza alla popolazione | 13.595.000,00 | | 13.595.000,00 | aprile - maggio 2013 (gg. 60) Senza oneri aggiuntivi | | | 13.595.000,00 | giugno-settembre 2013 (gg. 120) Senza oneri aggiuntivi | | | 13.595.000,00 |
| 2 | Assistenza alla popolazione - utenze per l'azionamento campi, strutture e Centri di Soccorso/centro scamp | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 | aprile - maggio 2013 (gg. 60) Senza oneri aggiuntivi | | | 3.000.000,00 | giugno-settembre 2013 (gg. 120) Senza oneri aggiuntivi | | | 3.000.000,00 |
| 3 | Accoglienza in alberghi | 19.520.000,00 | | 19.520.000,00 | Rimodulazione presenze: aprile 2013 (gg. 30) 150 assistiti; maggio 2013 (gg. 30) 100 assistiti (60/40persone); Senza oneri aggiuntivi | | | 19.520.000,00 | Rimodulazione presenze: giugno-luglio 2013 (gg. 60) 40 assistiti; agosto-settembre 2013 (gg. 60) 40 assistiti (60/0persone); Senza oneri aggiuntivi | | | 19.520.000,00 |
| 4 | Personale dei Vigili del Fuoco | 9.124.560,00 | | 9.124.560,00 | | | 1.537.200,00 | 10.661.760,00 | Impegno di 70 unità fino al 31 agosto 2013 per 360 euro/oggino | | 2.318.400,00 | 12.980.160,00 |
| 7 | Personale delle Forze Armate | 392.000,00 | | 392.000,00 | | | | 392.000,00 | | | | 392.000,00 |
| 9 | personale Dipartimento nazionale della Protezione Civile (n. 10 unità per € 190/giornopersona) | 360.000,00 | | 360.000,00 | | | | 360.000,00 | | | | 360.000,00 |
| 10 | Rimborsi spese per tecnici regionali e liberi professionisti per rilievo oggettiva e danno | 200.000,00 | | 200.000,00 | | | | 200.000,00 | | | | 200.000,00 |
| 11 | Sonotraggio campi e strutture, trasporti (anche di persone), bonifica siti dei campi | 4.350.000,00 | | 4.350.000,00 | | | -300.000,00 | 4.050.000,00 | Viene restituito l'importo pari a € 350.000,00 euro | | 300.000,00 | 4.350.000,00 |
| 11 bis | Ripristino e reintegro mezzi e attrezzature | | | | | | 300.000,00 | 300.000,00 | Gli oneri a copertura di tale attività sono stati pagati con gli interventi straordinari dell'Unione Europea paritico viene accantonato l'importo pari a 300.000,00 euro precedentemente indicato tramite riduzione della voce 11 | | -300.000,00 | - |
| 12 | Servizi di supporto (lezioni, informatica etc.) | 300.000,00 | | 300.000,00 | | | | 300.000,00 | | | | 300.000,00 |
| 13 | Codeme mobili regionali e nazionali del volontariato art. 9 e 10 del D.P.R. n. 194/2001, compresi oneri assicurativi | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | | | 500.000,00 | 5.500.000,00 | | | | 5.500.000,00 |
| 14a | Spese delle amministrazioni locali per l'accoglienza in strutture socio-sanitarie di anziani e disabili non autosufficienti o fragili | 10.187.631,40 | | 7.413.213,40 | Rideterminazione spesa periodo 30 luglio 2012 - 31 marzo 2013 | | 1.300.000,00 | 8.713.213,40 | | | 1.048.720,00 | 9.761.933,40 |
| 14b | Spese delle amministrazioni locali per altri oneri di natura sociale e sanitaria | 436.225,60 | | 436.225,60 | | | | 436.225,60 | | | | 436.225,60 |
| 15 | Spese delle aziende sanitarie ed ospedaliere regionali, prima assistenza - gestione strutture alloggio alternative - trasporti sanitari - altre tipologie di intervento | 23.540.286,00 | | 23.540.286,00 | 30 luglio - 31 dicembre 2012 14.712.679,00; 1 gennaio - 31 maggio 2013 3.494.008,00 per un totale pari a 18.206.687,00 | | -5.333.599,00 | 18.206.687,00 | | | 1.674.880,60 | 19.881.567,60 |
| | | 90.005.703,00 | | 87.231.285,00 | | | -1.596.599,00 | 85.234.885,00 | | | 5.042.000,60 | 90.276.885,60 |
| | TOTALE ONERI | | | 90.005.703,00 | | | -1.596.599,00 | 85.234.885,00 | | | 5.042.000,60 | 90.276.885,60 |

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012
convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

Registrazione ordinanze del Commissario Delegato

Si comunicano i dati di registrazione della Corte dei Conti delle ordinanze del Commissario Delegato di seguito elencate:

- Ordinanza n. 64 del 6 giugno 2013 prot. Corte dei Conti n. 3153 del 7/6/2013 registrata alla Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, in data 12 giugno 2013 registro n. 1 foglio n. 180
- Ordinanza n. 65 del 6 giugno 2013 prot. Corte dei Conti n. 3154 del 7/6/2013 registrata alla Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, in data 12 giugno 2013 registro n. 1 foglio n. 181
- Ordinanza n. 66 del 7 giugno 2013 prot. Corte dei Conti n. 3155 del 7/6/2013 registrata alla Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, in data 12 giugno 2013 registro n. 1 foglio n. 182
- Ordinanza n. 67 del 7 giugno 2013 prot. Corte dei Conti n. 3159 del 10/6/2013 registrata alla Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, in data 12 giugno 2013 registro n. 1 foglio n. 183
- Ordinanza n. 68 del 7 giugno 2013 prot. Corte dei Conti n. 3160 del 10/6/2013 registrata alla Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, in data 12 giugno 2013 registro n. 1 foglio n. 184
- Ordinanza n. 69 del 7 giugno 2013 prot. Corte dei Conti n. 3161 del 10/6/2013 registrata alla Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, in data 12 giugno 2013 registro n. 1 foglio n. 185
- Ordinanza n. 70 del 12 giugno 2013 prot. Corte dei Conti n. 3211 del 12/6/2013 registrata alla Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, in data 12 giugno 2013 registro n. 1 foglio n. 186
- Ordinanza n. 71 del 12 giugno 2013 prot. Corte dei Conti n. 3212 del 12/6/2013 registrata alla Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, in data 12 giugno 2013 registro n. 1 foglio n. 187

Il Commissario Delegato
Vasco Errani
